Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 140° — Numero 15





UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 aprile 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 23.

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1998, n. 24.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 25.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 26.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 27.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 28.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 29.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 30.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 31.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 32.

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 33.

 LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1998, n. 34.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 ottobre 1998, n. 0373/Pres.

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 25.

Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1998, n. 26.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 27.

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1998, n. 28.

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1998, n. 29.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1998, n. 30.

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1998, n. 33.

Interventi a favore della popolazione delle Regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto del settembre 1997 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1998, n. 34.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 1997 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1998, n. 35.

Norme per lo svolgimento dell'attività venatoria nella stazione 1998/99 - Calendario venatorio regionale Pag. 20

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1998, n. 29.

Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1998, n. 30.

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1998, n. 28.

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 23.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - II provvedimento.

> (Pubblicata nel 2º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 3 novembre 1998

(Omissis).

98R0924

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1998, n. 24.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - III provvedimento.

> (Pubblicata nel 2º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 3 novembre 1998

(Omissis).

98R0925

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 25.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - V Provvedimento.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 28 novembre 1998)

(Omissis).

99R0026

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 26.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - VI Provvedimento.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 28 novembre 1998)

(Omissis).

99R0027

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 27.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - VII Provvedimento.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 28 novembre 1998)

(Omissis).

99R0028

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 28.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - VIII Provvedimento.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 28 novembre 1998)

(Omissis).

99R0029

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 29.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - IX Provvedimento.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 28 novembre 1998)

(Omissis).

99R0030

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 30.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - X Provvedimento.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 28 novembre 1998)

(Omissis).

99R0031

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 31.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - XI Provvedimento.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 28 novembre 1998)

(Omissis).

99R0032

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 32.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - XII Provvedimento.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 28 novembre 1998)

(Omissis).

99R0033

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1998, n. 33.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - XIII Provvedimento.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 28 novembre 1998)

(Omissis).

99R0034

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1998, n. 34.

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 14 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 143, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come attuato dall'art. 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 1999, le tasse sulle concessioni regionali non si applicano agli atti e ai provvedimenti, adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 112 e 118 della Costituzione, come indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, e disciplinati dalla legge regionale 25 novembre 1994, n. 35 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».

- 2. In deroga alle disposizioni, di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti di cui al Titolo I, igiene e sanità, numero d'ordine 1, numero d'ordine 2, numero d'ordine 3, numero d'ordine 5, punto 1), di cui al Titolo II, caccia e pesca, numero d'ordine 15, numero d'ordine 16, numero d'ordine 17, numero d'ordine 18, numero d'ordine 19, e di cui al Titolo III, turismo e industria alberghiera, numero d'ordine 23, come indicati dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali secondo gli importi di tariffa vigenti nell'anno 1998.
- 3. È abrogata la lettera b) del comma 8 dell'art. 45 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».
- 4. Nella legge regionale n. 35/1994, le parole: «soprattasse» sono soppresse.
 - 5. L'art. 5 della legge regionale n. 35/1994 è così sostituito:
- Art. 5. (Sanzioni). 1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è soggetto alla sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
- 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è soggetto alla sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
- 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e integrazioni, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. e integrazioni.».
- 6. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 35/1994, le parole: «all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.».
- 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalle leggi di settore, e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 35/1994, come sostituito dal comma 5, per le violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1997, i soggetti interessati potranno regolarizzare, entro il 31 marzo 1999, la propria posizione in materia di tasse sulle concessioni regionali:
- a) mediante presentazione di apposita denuncia agli enti competenti, per l'emissione degli atti di cui all'art. 1 della medesima legge regionale n. 35/1994, e versando alla Regione il tributo omesso e la sanzione amministrativa nella misura del 20% della tassa dovuta, nel caso di esercizio di un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto l'atto stesso o senza avere assolto la relativa tassa di rilascio;
- b) mediante versamento alla Regione del tributo omesso e della sanzione amministrativa pari al 10% della tassa dovuta, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali;
- c) mediante versamento alla Regione degli interessi moratori nella misura dell'interesse legale vigente, come fissato dall'art. 1284 del Codice civile, in ragione dei giorni di ritardo, nel caso di pagamento delle tasse sulle concessioni regionali effettuato oltre i termini, purché il pagamento stesso sia stato effettuato entro la data di entrata in vigore della presente legge.
- 8. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 35, è così sostituito:
- «1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali

- 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 1999, le tasse automobilistiche regionali sono interamente attribuite alla Regione.
- 2. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, come disciplinato dall'art. 17, commi 15 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli importi vigenti potranno essere variati con le modalità previste dall'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabiliti con apposito regolamento di esecuzione. Nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione, rimangono vigenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decretolegge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.
- 4. In sede di prima applicazione della presente legge la giunta regionale può affidare, con apposita convenzione della durata massima di tre anni, i servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75, ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e province autonome.

Art. 3.

- Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di determinazione del canone di utilizzo delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera i), del decreto legisaltivo 31 marzo 1998, n. 112.
- 1. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo del canone di utilizzo delle acque pubbliche, tutte le acque sotterranee e superficiali raccolte in corsi d'acqua ed invasi insistenti nel territorio lombardo sono considerate pubbliche, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 36/1994 e dall'art. 2 della legge regionale n. 21/1988.
- 2. Le autodenunce presentate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono considerate domande di concessione per la derivazione d'acqua sotterranea relativamente all'uso e alla quantità indicati nell'autodenuncia; sono escluse quelle riguardanti gli usi domestici di cui all'art. 93 del testo unico n. 1775/33, nonché le derivazioni già concesse o in corso di concessione.
- 3. La giunta regionale provvederà a regolarizzare con provvedimento amministrativo sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l'utilizzo di acque sotterranee, stabilendo le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:
- a) valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità delle derivazioni;
 - b) semplificazione delle procedure istruttorie;
- c) definizione di disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche sotterranee.
- 4. Qualora, a seguito della regolarizzazione, il titolare della derivazione non provveda al pagamento dei canoni richiesti, il sindaco del comune ove è ubicato il pozzo provvederà ad emettere ordinanza di chiusura, fermo restando l'obbligo di pagamento degli indennizzi per l'utilizzo pregresso.
- 5. A decorrere dal 1º gennaio 1999, il canone di concessione dei beni del demanio idrico dello Stato, di cui all'art. 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è determinato dalla somma del canone erariale e dell'addizionale regionale, di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, vigenti nell'anno 1998; a decorrere dalla medesima data l'imposta regionale, di cui all'art. 3 della legge regio-

- nale 15 dicembre 1971, n. 2, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 19, è dovuta nella misura di cento lire per ogni cento lire di canone erariale.
- 6. A decorrere dal 1º gennaio 1999, il canone di concessione di cui al comma 5 è riscosso dalla Regione secondo modalità stabilite dalla giunta regionale.

Art. 4.

Riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali

- 1. A decorrere dal 1° aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali, in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
- 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, in casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di tre punti percentuali. La maggiorazione della misura dell'interesse può essere modificata con provvedimento della giunta regionale.
- 4. Con provvedimento della giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.
- 5. Per quanto non previsto dai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 dicembre 1998

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 1998 e vistata dal commissario del governo con nota del 4 dicembre 1998, prot. n. 22702/2661).

99R0035

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 ottobre 1998, n. 0373/Pres.

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, art. 16. Regolamento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto di libri di testo a favore dei nuclei familiari con studenti frequentanti istituti post-obbligo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 16 dicembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3007 del 16 ottobre 1998;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

È approvato il «Regolanento per la concessione di contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto di libri di testo a favore dei nuclei familiari con studenti frequentanti istituti post-obbligo», previsto dall'art. 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 23 ottobre 1998

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 27 novembre 1998. Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 121

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI TRASPORTO E ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON STU-DENTI FREQUENTANTI ISTITUTI POST-OBBLIGO PRE-VISTI DALL'ART. 16, COMMI 47, 48 E 49 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/1998 (LEGGE FINANZIARIA 1998).

Art. 1.

Oggetto dell'intervento regionale

1. Nell'esercizio della funzione di promozione del diritto allo studio, per l'anno scolastico 1998-99, la Regione interviene a sollievo delle spese sostenute per i costi di trasporto e per l'acquisto dei libri di testo degli studenti che frequentano la scuola superiore e che appartengono alle famiglie meno abbienti, mediante la concessione di un contributo finanziario, nei limiti e secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1, Il contributo per il diritto allo studio, di cui al presente bando, è destinato ai nuclei familiari che hanno, al proprio interno, almeno due studenti iscritti e frequentanti istituti scolastici di livello superiore alla scuola dell'obbligo.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità

- 1. Per fruire del contributo, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) requisiti di reddito: il reddito imponibile complessivo, costituito dalla somma di tutti i redditi imponibili percepiti a qualsiasi titolo dai componenti del nucleo familiare e riferito all'anno solare 1997, non deve superare la cifra di 50 milioni di lire;
- b) requisiti di merito: gli studenti che concorrono a formare il nucleo familiare devono avere conseguito la promozione, nell'anno scolastico immediatamente precedente, con una media superiore a 6/10 ovvero avere superato l'esame di licenza media con valutazione superiore a sufficiente.

Art. 4.

Misura del contributo

- 1. L'importo del contributo è fissato in L. 300.000 per studente. Per gli studenti che frequentano un istituto la cui sede è ubicata in un comune diverso da quello di residenza, l'importo è fissato in L. 400.000 e, qualora la distanza della residenza dall'istituto frequentato superi i 20 chilometri, in L. 500.000.
- 2. I medesimi importi sopra indicati sono elevati del 20 per cento per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo è inferiore a lire 30 milioni.
- 3. In nessun caso il contributo può superare il limite di 1 milione di lire per ciascun nucleo familiare.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

- 1. La domanda di contributo è formulata dal capofamiglia e va presentata entro il 30 aprile 1999 alla sede della provincia di residenza del nucleo familiare.
- 2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per la concessione del contributo, la domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
- a) per la situazione anagrafica: dichiarazione resa dal capofamiglia, sotto la propria responsabilità, che attesta la residenza e la composizione del proprio nucleo familiare, come risultante all'anagrafe del comune di appartenenza;
- b) per il reddito familiare: dichiarazione resa dal capofamiglia sotto la propria responsabilità, che attesta l'entità del reddito imponibile percepito dai componenti del nucleo familiare nell'anno 1997, quale risulta formalmente nei documenti di certificazione dei redditi conseguiti (modelli 101 e 102 rilasciati dai sostituti di imposta, modello della propria dichiarazione dei redditi);
- c) per il merito scolastico: attestazione, resa dall'istituto scolastico frequentato, della regolare iscrizione dello studente e del possesso dei requisiti di merito indicati all'art. 3.

Art. 6.

Istruttoria delle domande concessione ed erogazione dei contributi

- 1. Le province provvedono alla raccolta delle domande pervenute entro il termine fissato; verificano la completezza della relativa documentazione; predispongono appositi elenchi nominativi dei nuclei familiari che risultano in possesso dei requisiti di ammissione al contributo, con l'indicazione dell'ammontare spettante a ciascun nucleo familiare.
- 2. Gli elenchi vengono trasmessi alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura che provvede alla approvazione dei contributi da concedere a ciascun nucleo familiare e al conseguente trasferimento alle province delle somme dovute per l'erogazione ai beneficiari dei rispettivi territori.

Art. 7.

Verifiche e controlli

- 1. L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento a coloro che hanno fatto domanda di contributo l'esibizione di certificati comprovanti la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda stessa.
- 2. A tale scopo, l'amministrazione regionale si riserva di disporre l'effettuazione di appositi controlli a campione sulle istanze pervenute e sui contributi concessi.

Art 8

Riduzione della misura del contributo in presenza di squilibrio tra risorse disponibili e fabbisogno

1. Qualora l'importo complessivo dei contributi dovuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissione superi l'ammontare dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale, la misura del contributo unitario per studente, come indicata al precedente art. 4 viene proporzionalmente ridotta al livello necessario a garantire la pari copertura di tutte le domande accolte.

99R0089

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 25.

Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 99 del 3 novembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e in armonia con la normativa comunitaria, nonché con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico e con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale nell'ambito del proprio territorio, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi volti al coordinamento delle modalità di trasporto ed alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.

- 2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:
- a) conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità ed omogeneità dell'amministrazione:
- b) finalizza l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili al raggiungimento di un adeguato rapporto tra le risorse destinate all'esercizio e quelle destinate agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;
- c) incentiva il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana avendo particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, attraverso il riassetto e l'integrazione delle reti e dei modi di offerta di trasporto pubblico e la razionalizzazione del traffico privato, in modo da conseguire efficacia, efficienza ed economicità favorendo il trasporto collettivo rispetto a quello individuale;
- d) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi quantitativamente e qualitativamente sufficienti a garantire la domanda di mobilità dei cittadini e le risorse finanziarie atte ad assicurare tale livello di servizi;
- e) incentiva il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto e introduce regole di concorrenzialità nel periodico assidamento dei servizi, attraverso il ricorso a procedure concorsuali per la scelta dei gestori dei servizi o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi;
- f) introduce contratti di servizio pubblico improntati a principi di economicità ed efficienza, idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari;
- g) realizza l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto e favorisce la separazione tra i soggetti cui compete la programmazione e il finanziamento dei servizi e i soggetti incaricati della gestione;
- h) essettua il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio di informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.

Art. 2

Trasporto pubblico locale

1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi svolti via terra, via acqua ed aerea, anche organizzati per l'integrazione dei vari sistemi di mobilità, e destinati al trasporto collettivo di persone o cose. Tali servizi sono esfettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tarisse prestabilite e ad osserta indisserviziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.

Art. 3.

Servizi di trasporto ordinari, integrativi e sperimentali

- 1. I servizi di trasporto pubblico locale sono, in relazione alle esigenze di mobilità da soddisfare, classificati in:
 - a) ordinari;
 - b) integrativi;
 - c) sperimentali.
- Sono servizi ordinari i servizi offerti alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto.
- 3. Sono servizi integrativi i servizi effettuati in zone a bassa densità abitativa, ovvero in territori a domanda debole, anche con l'utilizzazione di idonee tecnologie. In particolare si definiscono:
- a) servizi a domanda debole, i servizi che si svolgono in territori a domanda debole di trasporto, al fine di garantire comunque la mobilità. Tali servizi possono essere effettuati con modalità particolari da affidare nell'ambito delle procedure concorsuali adottate per l'intera rete ad imprese con i requisiti professionali idonei all'esercizio di autoservizi pubblici non di linea e ad imprese con i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- b) servizi montani, i servizi che si svolgono nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta di servizi di trasporto pubblico, programmati o di servizi di noleggio con conducente. Per tali

servizi gli enti locali possono utilizzare veicoli adibiti ad uso proprio, con l'obbligo, per l'esercente, del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio di servizio pubblico non di linea o dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

- c) servizi urbani con autovettura, i servizi che i comuni, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale nelle aree urbane, possono organizzare nell'ambito dell'unità di rete, e comunque su specifiche relazioni di traffico. I servizi urbani effettuati con autovettura, sono espletati da imprese munite dei requisiti per l'esercizio di servizio pubblico non di linea o servizi di trasporto persona su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di nuove licenze o autorizzazioni. Per il primo anno di istituzione tali servizi sono affidati in via prioritaria a soggetti già titolari di autoservizi pubblici non di linea;
- d) servizi temporanei, i servizi effettuati con autobus e finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti o straordinari, di durata definita e non superiore a un mese:
- e) servizi a chiamata, i servizi offerti a determinate fasce deboli dell'utenza, svolti su percorsi fissi o variabili, con prenotazione di un numero limitato di persone al fine di soddisfare le esigenze di mobilità in intervalli prestabiliti della giornata o della settimana.
- 4. Sono sperimentali i servizi effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie evolute, ovvero i servizi finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità di esercizio.

Art. 4.

Servizi di trasporto programmati e servizi autorizzati

- 1. Sono servizi programmati i servizi previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla presente legge.
- 2. I servizi programmati, in relazione alle compensazioni degli obblighi di servizio, si suddividono in:
- a) servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a carico della Regione Veneto, definiti secondo la procedura prevista dall'art. 20;
- b) servizi aggiuntivi che possono essere istituiti da province, comuni e comunità montane nell'ambito dell'unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da portare a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'art. 30.
- 3. Sono servizi autorizzati i servizi esercitati tramite autorizzazione da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 e senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.
 - 4. I servizi autorizzati si suddividono in:
- a) servizi atipici, regolati dalle vigenti norme di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46;
- b) servizi di gran turismo svolti allo scopo di collegare centri o località di interesse turistico per valorizzarne le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche, nel rispello del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all'art. 23, comma 2;
- c) servizi commerciali svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi e nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all'art. 23, comma 2.

Art. 5.

Servizi di trasporto pubblico locale

- 1. I servizi di trasporto pubblico locale, si distinguono in urbani, extraurbani ed interregionali.
 - 2. Sono servizi urbani:
- a) i servizi che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale;

- b) i servizi caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, con i quali vi sia continuità di abitato. Tali servizi sono individuati dalle province nell'ambito dei piani di bacino.
- 3. Sono servizi extraurbani tutti i servizi non contemplati dal comma 2 e in particolare:
- a) i servizi la cui attività si sviluppa interamente all'interno di una unità di rete, così come definita dall'art. 19, interessando il territorio di più comuni;
- b) i servizi che collegano, in via principale, una stazione ferroviaria, uno scalo portuale o aeroportuale, anche se si svolgono interamente nell' ambito del territorio di un comune;
 - c) i servizi la cui attività interessa due o più unità di rete.
- Sono servizi interregionali i servizi che collegano il territorio della Regione Veneto con il territorio di una o più regioni limitrofe.

Art. 6. Bacino

- 1. Si definisce bacino l'unità territoriale di riferimento per l'esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione in materia di trasporto pubblico locale.
- 2. Per i servizi del trasporto pubblico locale come definiti dall'art. 5, i bacini coincidono con le circoscrizioni provinciali.
- 3. I servizi di trasporto pubblico effettuati per ferrovia, per via aerea, per via marittima e per via lacuale, costituiscono bacini unici di competenza regionale, la cui pianificazione tiene conto dei servizi proposti dai singoli piani di bacino provinciali al fine di garantire migliori livelli di integrazione dell'offerta ed economia di gestione.

Capo II RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 7.

Funzioni della Regione

- 1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale:
- a) approva il piano regionale del trasporto pubblico locale ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione;
- b) definisce gli indirizzi per la pianificazione, in particolare per i piani di bacino, per i piani del trasporto pubblico urbano e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico;
- c) predispone la programmazione degli investinienti, raccordandola con quella dello Stato e degli enti locali;
- d) individua i servizi minimi, nonché i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in territori a domanda debole secondo la procedura prevista dall'art. 20;
- e) stabilisce le tariffe dei servizi minimi anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;
- f) provvede alla ripartizione, tra gli enti locali interessati, delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti medesimi;
- g) provvede ad organizzare, secondo le finalità e gli obiettivi della programmazione regionale, i servizi di trasporto pubblico locale su ferrovia in concessione a Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipula il relativo contratto di servizio;
- h) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, individuando i servizi riguardanti le ferrovie in concessione a soggetti diversi da Ferrovie dello Stato S.p.a.;
- i) stipula con il Ministero dei trasporti accordi di programma finalizzati alla definizione dei finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico delle ferrovie di cui alle lettere g) e h);
- 1) introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di propria competenza, stipulando i relativi contratti di servizio e provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti;

- m) approva un capitolato generale per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- n) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi interregionali su strada che collegano il territorio di due o più province con il territorio di una regione contermine, salvo che gli stessi non siano assegnati ad una provincia;
- o) esercita le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto ferroviario, aereo, marittimo e lacuale, interessanti il territorio regionale;
- p) svolge le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività conferite agli enti locali per effetto della presente legge e delle altre norme regionali in materia;
- q) assegna ed eroga le risorse finanziarie in relazione ai servizi minimi di cui all'art. 20;
- r) istituisce l'osservatorio permanente per la mobilità di cui all'art. 45;
- s) svolge le funzioni di cui all'art. 105, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale:
- t) svolge ogni altra funzione che richieda l'unitario esercizio a livello regionale.
- 2. La giunta regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 se non espressamente attribuite ad altri organi della Regione.

Art. 8. Funzioni delle province

- Le province, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporti:
- a) predispongono, sulla base degli indirizzi della Regione, i piani di bacino per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale;
- b) individuano, nell'ambito dei piani di bacino, i servizi urbani di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);
- c) stipulano accordi di programma per gli investimenti di cui all'art. 18;
- d) predispongono proposte triennali per gli investimenti, ai sini di quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- e) istituiscono eventuali servizi aggiuntivi nell'ambito dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio;
 - f) stabiliscono le tariffe per i servizi aggiuntivi.
- 2. È delegato alle province l'esercizio di ulteriori funzioni a in minitrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale. In particolare, sono delegate le funzioni riguardanti:
- a) i servizi extraurbani come individuati dall'art. 5, comma 3. Nel caso in cui i servizi interessino il territorio di più province, le relative funzioni amministrative sono delegate alla provincia nel cui territorio il servizio si sviluppa in misura prevalente;
- b) i servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una regione contermine e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera n);
- c) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- d) l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi di gran turismo di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), che abbiano origine nel proprio ambito territoriale;
- e) l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui alle lettere a) e b);

- f) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi extraurbani ed interregionali minimi, di cui alle lettere a) e b) nonché l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) di propria competenza secondo i criteri indicati alla lettera a);
- g) l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi, di cui alle lettere a) e b);
- h) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa, di cui al combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 105, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tale autorizzazione può essere rilasciata sulla base delle direttive stabilite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- i) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;
- I) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
- 3. Sono inoltre delegate le funzioni amministrative relative al personale dipendente dai soggetti affidatari di servizi di trasporto pubblico locale, concernenti:
- a) lo svolgimento delle competenze previste dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni;
- b) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 9.

Funzioni dei comuni

- 1. Spettano ai comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti:
 - a) i servizi urbani di cui all'art. 5, comma 2, lettera a);
- b) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ivi compresi quelli di cui all'art. 5, comma 2, lettera b);
- c) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), nonché l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) di propria competenza;
- d) la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano di cui all'art. 16, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi forniti dalla giunta regionale;
- e) la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, ai fini di quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- f) la stipula di accordi di programma per gli investimenti di cui all'art. 18;
- g) l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa, di cui al combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 105, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; tale autorizzazione può essere rilasciata sulla base delle direttive stabilite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- h) l'adozione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;
- i) l'istituzione di eventuali servizi di trasporto aggiuntivi, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio;
 - 1) la determinazione delle tariffe dei servizi aggiuntivi;

- m) la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- n) il settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
- 2. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti:
- a) l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;
- b) il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
- c) la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Art 10

Decorrenza del conferimento delle funzioni

1. Fatte salve le funzioni già esercitate in base alla legislazione precedente, le funzioni trasferite o delegate ai sensi degli articoli 8 e 9 sono conferite a province e comuni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 11.

Piano regionale dei trasporti

- 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, approva il piano regionale dei trasporti e provvede al suo periodico aggiornamento, quale strumento finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle diverse forme di mobilità relative a persone e merci che si svolgono sul territorio regionale e dei fabbisogni infrastrutturali delle diverse forme di mobilità, assicurando una rete di trasporto che privilegi l'integrazione tra le varie modalità e favorendo in particolare quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
- 2. Il piano regionale dei trasporti distingue le componenti della mobilità originate all'interno e all'esterno del territorio regionale, considerando altresì i quadro di riferimento infrastrutturale relativo alle previsioni e indirizzi espressi a livello nazionale e comunitario nonché dagli enti locali.
- 3. L'attività di programmazione e di pianificazione nel campo dei trasporti si svolge in armonia con le altre forme di programmazione e di pianificazione esercitate dalla Regione in campo economico, territoriale e ambientale e in coerenza con la pianificazione nazionale e comunitaria.

Art. 12.

Procedura per la formazione del piano regionale dei trasporti

- 1. Il piano regionale dei trasporti è adottato dalla giunta regionale previo parere della commissione di cui all'art. 45, comma 6, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Il Presidente della giunta regionale, entro i trenta giorni successivi, dispone la pubblicazione del provvedimento di adozione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dando indicazioni sulle modalità di accesso e consultazione dei relativi elaborati.
- 3. Entro sessanta giorni dalla data pubblicazione, le province, i comuni, le comunità montane, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali possono presentare alla giunta regionale osservazioni e proposte.

- 4. La giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, trasmette al consiglio regionale il piano adottato con le eventuali proposte di integrazione e di modifica e con le osservazioni pervenute corredate dal proprio parere.
- 5. Il piano regionale dei trasporti è approvato con provvedimento del consiglio regionale.
- 6. Le modifiche del piano regionale dei trasporti che abbiano carattere meramente operativo e che non alterino i contenuti sostanziali della programmazione degli interventi negli specifici settori previsti dal piano medesimo, sono deliberate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 13

Piano regionale del trasporto pubblico locale

- 1. La Regione redige il piano regionale del trasporto pubblico locale in coerenza con gli indirizzi del piano regionale dei trasporti allo scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il trasporto pubblico locale e un'efficiente organizzazione dei relativi servizi, e al fine di:
- a) fornire una organizzazione regionale del trasporto pubblico locale finalizzata a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità e ridotto impatto ambientale;
- b) assicurare nell'azione amministrativa la coerenza tra gli interventi a breve termine e gli obiettivi di medio e lungo termine;
- c) garantire il coordinamento di tutti i livelli di pianificazione dei trasporti, con particolare riferimento ai piani di bacino e ai piani del trasporto pubblico urbano dei comuni;
- d) disporre che l'attività del settore trasporto pubblico locale sia prioritariamente orientata a raggiungere risultati di maggiore integrazione tra le diverse modalità di trasporto, sia pubbliche che private, di decongestionamento del traffico nelle aree critiche, di riduzione dei tempi di percorrenza, di abbattimento dell'inquinamento ambientale, di riduzione delle sovrapposizioni.

Art. 14

Procedura per la formazione del piano regionale del trasporto pubblico locale

- 1. Il piano regionale del trasporto pubblico locale è adottato dalla giunta regionale, tenendo conto dei piani di bacino di cui all'art. 15, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Il Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di adozione, dispone la pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione, dando indicazione circa le modalità di accesso e consultazione dei relativi elaborati.
- 3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, le province, i comuni, le comunità montane, le associazioni e le organizzazioni economiche e sociali possono presentare alla giunta regionale osservazioni e proposte.
- 4. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di adozione, trasmette al consiglio regionale il piano adottato con le eventuali proposte di integrazione e di modifica e con le osservazioni pervenute corredate dal proprio parere.
- 5. Il piano regionale del trasporto pubblico locale è approvato con provvedimento del consiglio regionale.
- 6. Le modifiche del piano regionale del trasporto pubblico locale, che abbiano carattere meramente operativo e che non alterino i contenuti sostanziali della programmazione degli interventi negli specifici settori previsti dal piano medesimo, sono deliberate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 15. Piani di bacino

- 1. I piani di bacino costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell'ambito della mobilità di livello provinciale e di essi tiene conto la Regione in sede di adozione e approvazione del piano regionale del trasporto pubblico locale di cui all'art. 14.
- 2. Le province adottano il piano di bacino che deve in particolare assicurare:
- a) la connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico contenute nel piano territoriale provinciale;
- b) una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale:
- c) il progressivo superamento delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
- d) il decongestionamento e il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, anche attraverso forme di integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.
- 3. Ciascun piano di bacino è adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla provincia competente per territorio, che provvede a darvi adeguata pubblicità, ed è approvato dalla giunta regionale.
- 4. In sede di adozione dei piani di bacino, le province si conformano a un documento di indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale, approvato dalla giunta regionale sentiti gli enti locali interessati.
- 5. I piani di bacino sono aggiornati almeno ogni sei anni con la medesima procedura stabilita per l'approvazione.

Art. 16 Piano del trasporto pubblico urbano

- 1. I comuni obbligati, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla redazione del piano urbano del traffico, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del traffico urbano, sono tenuti a specificare le misure volte a migliorare l'efficienza del trasporto pubblico locale.
- 2. Le misure di cui al comma 1 definite piani del trasporto pubblico urbano possono essere adottate anche da comuni non obbligati alla redazione del piano urbano del traffico.
- 3. I piani di trasporto pubblico urbano tengono conto degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale nel documento di cui all'art. 15, comma 4, e costituiscono parte integrante dei rispettivi piani di bacino.
- 4. La Regione, nell'ambito delle direttive del piano regionale per il trasporto pubblico locale o dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 21, può disporre misure incentivanti per le azioni locali che favoriscano l'utilizzazione del mezzo pubblico.
- 5. La Regione individua azioni prioritarie a sostegno dei piani di trasporto pubblico urbano, anche differenziate per i diversi ambiti del territorio regionale.

CAPO IV PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 17. Investimenti

- 1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, contribuisce con appositi fondi di bilancio, mediante risorse proprie e dello Stato, al sostegno degli investimenti nel settore finalizzati:
 - a) all'ammodernamento e al potenziamento dei mezzi;
- b) alla costruzione e all'ammodernamento delle relative infrastrutture complementari;

- c) al trasporto delle categorie deboli dell'utenza.
- 2. I contributi regionali sono destinati:
- a) all'acquisto di mezzi di trasporto di persone nonché alla costruzione e all'ammodernamento delle relative infrastrutture, autostazioni, poli di interscambio, impianti fissi e officine-deposito con relative attrezzature e sedi;
- b) alla costruzione e all'ammodernamento di natanti per il trasporto di persone per via d'acqua interna, lagunare e lacuale, nonché alla costruzione e all'ammodernamento delle relative infrastrutture, impianti fissi e officine-deposito con relative attrezzature e sedi;
 - c) all'acquisto di apparecchiature di controllo.

Art. 18.

Accordi di programma per investimenti

- 1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, la giunta regionale individua programmi di intervento per investimenti finanziati sia con il concorso dello Stato, sia con esclusive risorse proprie.
- 2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
- 3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la giunta regionale autorizza il presidente alla stipula di accordi di programma con le province e i comuni interessati, individuando:
 - a) le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto da acquisire;
 - b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti;
 - c) i soggetti coinvolti, i loro compiti ed i loro obblighi;
- d) le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi;
 - e) il periodo di validità;
- f) le limitazioni all'uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico dal servizio di linea.
- 4. In particolare, tra gli obblighi da porre a carico dei soggetti beneficiari dei contributi, deve essere previsto il divieto di alienazione o destinazione definitiva ad uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico acquistati con il contributo regionale, prima che siano trascorsi dalla data di prima immatricolazione dodici anni per i mezzi rotabili e venti anni per i natanti e i rotabili ferroviari. Deve altresì essere prescritto il divieto di alienazione o di destinazione delle opere realizzate con il contributo regionale ad uso diverso da quello del servizio di trasporto pubblico, prima che siano trascorsi venti anni dalla data di collaudo dei lavori.
- 5. Nel caso di cessazione di attività ovvero nel caso di cambiamento, per qualsiasi motivo, del soggetto affidatario, è posto a carico del beneficiario dei contributi l'obbligo di trasferire la proprietà o il godimento dei beni mobili ed immobili acquistati con il concorso finanziario regionale al soggetto subentrante, che ha l'obbligo di destinarli al servizio del trasporto pubblico locale per un periodo corrispondente alla durata residua del cespite, così come stabilita dal comma 4. I beni sono ceduti a prezzo di mercato al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati.
- 6. In ogni altro caso di anticipata alienazione dei beni il soggetto beneficiario dei contributi deve restituire all'ente erogante le somme assegnate in misura proporzionale al valore dei beni vincolati.
- 7. In caso di mancato accordo tra le parti, la decisione circa la stima dei beni trasferiti in proprietà o in godimento ai sensi del comma 5 è devoluta ad un collegio arbitrale formato da un rappresentante dell'ente affidante, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto cessante e da un rappresentante del soggetto subentrante.
- 8. I contributi per investimenti dovranno essere iscritti nei bilanci aziendali secondo le norme vigenti.
- 9. Durante la gestione del servizio non possono essere ceduti dall'affidatario, senza il preventivo consenso dell'ente che ha provveduto alla loro assegnazione i contributi accordati a qualunque titolo.

- 10. Senza il preventivo consenso dell'ente di cui al comma 9, in nessun caso può essere altresì impedito all'affidatario del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, né può l'affidatario effettuarne l'alienazione, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria o del prefetto.
- 11. La vigilanza sugli accordi di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazione ed integrazioni, da un collegio formato da un rappresentante della Regione, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto, beneficiario e da un rappresentante della provincia o del comune.

Capo V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 19.

Unità di rete

- 1. Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, è suddiviso in unità di rete.
- 2. Si definisce unità di rete di trasporto pubblico locale un insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore economia ed efficienza di gestione e di un miglior grado di integrazione modale, nonché per il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi dello 0,35.
- 3. L'unità di rete, individuata dai programmi triennali dei servizi di cui all'art. 21, costituisce, di norma, l'entità da porre a base delle offerte nell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi.

Art. 20.

Servizi minimi

- 1. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni, determina il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale con oneri a carico del bilancio regionale.
- 2. I servizi, di cui al comma 1, sono individuati sulla base delle esigenze di mobilità, tenendo conto:
 - a) dell'integrazione fra le reti di trasporto;
 - b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
 - d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;
- e) delle necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.
- 3. Allo scopo di assicurare la mobilità urbana ed extraurbana nelle aree a domanda debole, la Regione, nella ripartizione delle risorse finanziarie relative ai servizi minimi, tiene conto, ai fini del conseguimento del rapporto 0,35 tra ricavi e costi a partire dal 1º gennaio 2000, dei minori introiti che si possono verificare in tali aree.
- 4. Il livello dei servizi minimi può essere individuato anche prima della definitiva approvazione del piano regionale del trasporto pubblico locale sulla base del documento di indirizzi di cui all'art. 15, comma 4
- 5. Nella definizione dei servizi minimi la Regione e gli enti locali, fermo restando l'obiettivo di realizzare livelli di servizi integrati equamente distribuiti sul territorio regionale, garantiscono il trasporto pubblico in aree economicamente e territorialmente svantaggiate, in particolare per le isole e la montagna, e promuovono l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico ai fini del contenimento dell'inquinamento e della congestione del traffico.
- 6. Per raggiungere l'intesa, di cui al comma 1, la giunta regionale convoca conferenze di servizi. Ove non venga raggiunta l'intesa la determinazione del livello dei servizi minimi è deliberata dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 21.

Programmi triennali

- l. L'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico locale è finalizzata alla realizzazione di principi di economicità e di efficienza, da conseguire anche mediante l'integrazione modale dei servizi stessi.
- 2. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di definire i servizi minimi di cui all'art. 20, la giunta regionale, previa intesa con le province e i comuni interessati, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni regionali dei consumatori, approva programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:
 - a) le unità di rete e l'organizzazione dei servizi;
 - b) l'integrazione modale e tariffaria;
 - c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;
 - d) le modalità di determinazione delle tariffe;
 - e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;
 - f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.
- 3. Qualora non venga raggiunta l'intesa, di cui al comma 2, la giunta regionale provvede all'individuazione delle unità di rete con propria deliberazione.
- 4. Il primo programma triennale è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Affidamento dei servizi

- 1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nell'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza attribuita ai sensi della presente legge, fanno ricorso a procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi o dei soci privati dello società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e statale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.
 - 2. In attuazione di quanto previsto al comma 1:
- a) per quanto riguarda la scelta del gestore dei servizi si applica la vigente normativa nazionale e comunitaria e per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, si applica il criterio di cui all'art. 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- b) per la scelta dei soci privati di maggioranza o di minoranza delle società miste si applica, in ogni caso, il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533;
- c) i bandi relativi alle procedure concorsuali attribuiscono titolo preferenziale a quanti sono in possesso di certificazione di qualità secondo e norme UNI EN ISO 9000.
- 3. Nel caso di servizi gestiti direttamente dagli enti locali o di servizi affidati dagli enti stessi direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, non è consentito l'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle forme anzidette, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
- 4. Nel caso di trasformazione, da effettuarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aziende speciali o dei consorzi, che attualnente sono affidatari dei servizi nella Regione, in società per azioni o in cooperative anche tra i dipendenti, ovvero di frazionamento societario per esigenze funzionali o di gestione, i servizi sono affidati direttamente alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio, per un periodo di 4 anni dalla data di trasformazione.

- 5. Qualora dopo diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge non avvenga la trasformazione di cui al comma 4, escluso il caso del frazionamento societario, l'ente locale deve affidare tramite procedure concorsuali almeno il cinquanta per cento dei servizi del bacino, di cui al comma 3.
- 6. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui ai commi 1 e 2.

Art. 23.

Obblighi e tutela dell'affidatario dei servizi

- 1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'art. 30. In particolare l'affidatario è tenuto a:
 - a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
- b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio:
 - c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
- d) garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza;
- e) fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;
 - f) adottare la carta dei servizi del settore trasporti.
- 2. È vietata l'effettuazione di servizi di trasporto passeggeri da parte di terzi in sovrapposizione o interferenza con i servizi assidati ai sensi della presente legge.
- 3. Chiunque contravviene alla norma di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di L. 5.000.000.

Art. 24.

Sanzioni, revoca e decadenza

- 1. L'ente affidante applica le sanzioni previste dall'art. 31, comma 1, lettera m), in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di servizio.
- 2. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete di servizi o di una parte di essa, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.
- 3. L'affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento in presenza delle irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio ed in ogni caso comporta la decadenza, la reiterata violazione degli obblighi previsti dall'art. 31, comma l, lettere o) e q).

Art. 25.

Subentro di impresa al precedente affidatario

- 1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni:
- a) all'affidatario che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo o di decadenza dal contratto ovvero dall'affidamento;
- b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
- c) i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio acquistati con il concorso finanziario della Regione o degli enti locali sono ceduti all'impresa subentrante ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 5.

Art. 26.

Subaffidamento dei servizi di trasporto

- 1. È consentito il subaffidamento dei servizi, allo scopo di realizzare economia nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla presente legge.
- 2. L'affidatario dei servizi di cui al comma 1, previo assenso dell'ente affidante, può applicare l'istituto del subaffidamento dei servizi ad altra impresa, non prima di un anno dall' assegnazione, entro il limite massimo del quindici per cento dei servizi affidati, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 22. Esperite le procedure anzidette per la scelta del subaffidatario, si procede alla stipula di un contratto tra l'affidatario ed il subaffidatario, fermo restando che l'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio nei confronti dell'ente affidante.
- 3. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, pena la decadenza dal subaffidamento.
- 4. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il subaffidamento, senza alcun obbligo di indennizzo da parte dell'ente affidante.

CAPO VI TARIFFE

Art. 27. Tariffe

- 1. La giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, stabilisce i criteri della politica tariffaria dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio, e della necessità di assicurare dal 1º gennaio 2000 il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.
- 2. Le tarisse sono determinate dalla giunta regionale prima della stipulazione dei contratti relativi ai servizi minimi.
- 3. L'aggiornamento delle tariffe può essere effettuato con cadenza annuale, tenuto conto dell'eventuale tasso d'inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio, del conseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato.
- 4. Per gli obblighi di natura tariffaria si tiene conto di quanto disposto dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché di quanto disposto dalla delibera CIPE 24 aprile 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1996, n. 118.

CAPO VII

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI E LACUALI

Art. 28. Servizi ferroviari

- 1. La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione di una società di capitali per la gestione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla Ferrovie dello Stato S.p.a. Per la scelta dell'eventuale socio privato di maggioranza o di minoranza si applica, in ogni caso, il procedimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533.
- 2. Alla società costituita ai sensi del comma 1, sono conferiti i beni, gli impianti e le infrastrutture trasferiti a titolo gratuito alla Regione dallo Stato, nonché le risorse finanziarie previste dall'art. 20, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

- 3. La società di cui al comma 2 potrà assumere l'artecipazioni in società aventi per fine statutario la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali.
- 4. Le disposizioni della direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali.

Art. 29. Servizi lacuali

- 1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma con le regioni e la provincia autonoma interessate per la organizzazione della gestione della navigazione per i laghi Maggiore, di Como e di Garda.
- 2. Per la gestione dei servizi di cui ai comma 1 la giunta regionale è autorizzata a costituire una soietà di capitali con le regioni e la provincia autonoma interessate. Per la scelta dell'eventuale socio privato di maggioranza o di minoranza si applica il procedirrento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533.

CAPO VIII CONTRATTI DI SERVIZIO

Art. 30.

Finalità e durata dei contratti di servizio

- 1. I contratti di servizio disciplinano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. I contratti di servizio vengono stipulati a decorrere dal 1º gennaio 1999 e, a decorrere dal 1º gennaio 2001, hanno durata di sei anni. Gli enti affidanti stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali svolte sulla base di un capitolato generale, approvato dalla giunta regionale.
- 2. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e tenuto conto del mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie. L'eventuale mancato introito sarà compensato a consuntivo. I contratti di servizio devono possedere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1º gennaio 2000, salvo quanto disposto dall'art. 20, comma 3.
- 3. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, gli enti affidanti possono provvedere alla ristrutturazione o riduzione della rete, individuando la rete dei servizi minimi anche per i servizi in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. I servizi urbani ed extraurbani in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, sono prorogati sino al 31 dicembre 2000, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi e salvo il caso di cui all'art. 22, comma 5. Per essi si procede alla stipula di contratto di servizio con l'attuale affidatario, con decorrenza dal 1º gennaio 1999 e con durata biennale.
- 5. Con decorrenza 1º gennaio 2001, l'affidamento di tutti i servizi, ivi compresi quelli svolti in base ad atti di affidamento emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche con scadenza successiva al 31 dicembre 2000, è effettuato mediante esperimento apposite procedure concorsuali che si svolgeranno a norma della presente legge, salvo i casi di affidamento o gestione diretta e i casi di trasformazione di cui all'art. 22, comma 4.
- 6. Agli oneri previsti dai contratti di servizio e posti a carico degli enti contraenti devono corrispondere risorse finanziarie effettivamente disponibili a pena di nullità dei contratti di servizio medesimi.
- 7. La giunta regionale autorizza la direzione regionale competente a sottoscrivere i contratti di servizio di propria competenza per l'intero periodo di validità con assunzione delle relative obbligazioni

 di servizi di trasporto pubbli vità, di tenere la contabilità e Regolamento 1893/91/CEE;

- per il medesimo periodo. Il bilancio annuale e quello pluriennale assicurano la copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari.
- 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai finanziamenti che la Regione assicura agli enti locali per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.
- 9. Per i servizi ferroviari, i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità. Per gli altri servizi i contratti sono stipulati almeno due mesi prima dell'inizio del periodo di validità.
- 10. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del Regolamento 1191/69/CEE, così come modificato dal Regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.

Art. 31.

Contenuto dei contratti di servizio

- 1. I contratti di servizio devono contenere:
 - a) il periodo di validità;
 - b) l'oggetto del contratto;
- c) le caratteristiche dei servizi offerti e il relativo programma analitico di esercizio;
 - d) i casi in cui è possibile apportare variazioni al programma;
- e) l'obbligo del soggetto affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;
- f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle corse, di comunicazioni all'utenza, di rispetto per l'ambiente e di carta dei servizi del settore trasporti;
 - g) la struttura tariffaria adottata;
- h) gli importi dovuti, dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;
 - i) l'obbligo di fornire rendicontazione annuale;
- j) i casi di revisione degli importi dovuti dall'ente affidante e i limiti percentuali entro cui può ritenersi ammessa la revisione;
- k) le modalità per le modifiche dei contratti successivi alla conclusione degli stessi, anche al fine di tener conto di mutamenti e circostanze imprevedibili;
- 1) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;
- m) le sanzioni per l'inosservanza del contratto nonché le ipotesi di risoluzione del contratto;
- n) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti e al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio;
- o) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro;
- p) la disciplina da applicare nel caso di subaffidamento dei servizi;
- q) l'obbligo di assicurare la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni:
- r) l'obbligo di provvedere, per le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale per una percorrenza complessiva superiore ad un milione di chilometri, alla certificazione dei bilanci;
- s) l'obbligo, per le società di gestione e per soggetti affidatari di servizi di trasporto pubblico locale che svolgano anche altre attività, di tenere la contabilità separata ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento 1893/91/CEE;

- t) l'obbligo del soggetto affidatario di fornire i dati su supporto cartaceo e/o informatico;
- u) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;
 - v) le procedure da osservare in caso di controversie.

Art. 32.

Finanziamenti dei contratti di servizio

- 1. La giunta regionale assegna annualmente agli enti affidanti i finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.
- 2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede a corrispondere direttamente agli affidatari i contributi per i servizi minimi di competenza regionale.
- 3. L'onere complessivo risultante dai contratti di servizio relativi a tutti i servizi minimi corrisponde allo stanziamento complessivo che la Regione iscrive nel proprio bilancio di previsione.
- 4. L'erogazione dei finanziamenti agli enti locali è effettuata dal dirigente della struttura regionale competente in rate mensili anticipate.

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

Art. 33. Vigilanza

- 1. Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale senza oneri per la Regione:
- a) i dipendenti regionali in servizio di vigilanza e di controllo, dotati di apposita tessera di servizio;
- b) i dipendenti provinciali e comunali in servizio di vigilanza e di controllo sulla rete di propria competenza, dotati di apposita tessera di servizio.
- 2. I dipendenti di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno facoltà di chiedere in visione i documenti relativi all'esercizio del servizio e hanno libero accesso alle rimesse ed officine degli affidatari.
- 3. Ogni affidatario di servizi di trasporto pubblico locale è tenuto a fornire alla Regione e agli enti locali competenti tutti i dati e le informazioni concernenti i servizi, entro i termini indicati nella richiesta; in caso di mancata ottemperanza è sospesa l'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 34.

Assicurazione contro incendi e danneggiamenti

1. Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite nella normativa vigente, gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e danneggiamenti.

Art. 35.

Interruzione di pubblico servizio

- 1. In caso di interruzione di servizio di trasporto pubblico, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, gli enti affidanti possono adottare d'ufficio a carico dell'affidatario del servizio stesso tutte le misure necessarie alla sua tempestiva ripresa.
- 2. Qualora l'interruzione dipenda da pubbliche calamità o comunque da cause di forza maggiore, la giunta regionale può corrispondere agli enti affidanti contributi sulla spesa necessaria al ripristino del servizio entro i limiti degli stanziamenti all'uopo previsti con legge di bilancio.

Art. 36.

Iniziative di prevenzione

1. Gli enti affidanti e i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale promuovono iniziative volte a prevenire e disincentivare i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio.

Art. 37.

Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori

- 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all'art. 41.
- 2. Nel caso di trasporto urbano la violazione degli obblighi indicati al comma l comporta:
 - a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore;
- b) la sanzione amministrativa da 20 a 80 volte la tariffa ordinaria regionale, arrotondata alle L. 1.000 superiori.
- 3. Nel caso di trasporto extraurbano la violazione degli obblighi indicati al comma l comporta:
- a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l'utente dichiara di voler raggiungere;
- b) la sanzione amministrativa da 20 a 80 volte la tariffa ordinaria regionale relativa al primo scaglione chilometrico o alla prima fascia tariffaria. L'importo della sanzione deve essere arrotondato alle L. 1.000 superiori.
- 4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l'utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni agli uffici del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico locale si applica una sanzione pecuniaria di L. 2.000 purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.
- 5. Per i servizi ferroviari sono applicate le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753

Art. 38.

Funzioni amministrative

- 1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all'art. 37 sono esercitate rispettivamente dalla Regione, dalla provincia o dal comune in ragione della competenza in materia di trasporto pubblico locale.
- 2. Per il procedimento di accertamento della violazione e di determinazione e irrogazione delle sanzioni ai trasgressori si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 39. Pagamento

1. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata alla lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 37 immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 40.

Destinatari delle somme introitate

1. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale introitano l'intero importo delle pene pecuniarie riscosse, provvedendo ad iscrivere le somme nel bilancio di esercizio come proventi del traffico e con obbligo di rendicontazione separata.

- 2. Nel caso in cui il pagamento delle somme non sia avvenuto con le modalità previste all'art. 39 gli enti competenti di cui all'art. 38 trattengono il trenta per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse al fine di coprire le spese per l'esercizio dell'attività svolta
- 3. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale impiegano parte dei proventi relativi alle sanzioni per attività idonee a migliorare le informazioni relative al servizio e ai punti vendita.

Art. 41.

Agenti accertatori

- 1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'art. 37 provvede il personale dipendente dai soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico in possesso della relativa autorizzazione.
- 2. Le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 1, sono delegate alla provincia nel cui territorio rientra in parte prevalente l'unità di rete.
- 3. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della provincia competente.
- 4. Gli agenti accertatori, di cui al comma I, possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
- 5. Gli agenti accertatori, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, hanno la qualifica di agente di polizia amministrativa.

Art. 42.

Requisiti degli agenti accertatori

- 1. Il personale del soggetto affidatario per poter essere incaricato dell'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 41 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) non aver subito condanna per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - b) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- c) aver frequentato con esito favorevole il corso di idoneità di cui all'art. 43.

Art. 43.

Corsi d'idoneità

- 1. La provincia competente organizza di norma ogni anno un corso di preparazione per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse da utenti del trasporto pubblico locale.
- 2. Il corso comprende l'insegnamento della normativa in materia di sanzioni amministrative e delle necessarie nozioni di diritto e procedura penale.
- Alla fine del corso i partecipanti devono sostenere con esito favorevole una prova d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

Art. 44.

Obblighi degli affidatari

1. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla giunta regionale nonché alle amministrazioni provinciali e comunali richiedenti ogni informazione sull'esercizio delle funzioni in materia di accertamento e contestazione delle violazioni sui mezzi di trasporto.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.

Osservatorio permanente della mobilità

- 1. Al fine di tenere sotto costante controllo l'evoluzione della mobilità regionale e in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità e il livello dei servizi, l'efficacia ed efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, è istituito presso la direzione regionale viabilità e trasporti, l'osservatorio permanente della mobilità.
- 2. L'osservatorio costituisce sostegno della programmazione della Regione e degli enti locali nel campo del trasporto, elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto, strumento di diffusione delle informazioni.
- 3. L'osservatorio provvede a definire le grandezze da monitorare, le modalità di rilievo e il relativo livello di dettaglio, le procedure per la raccolta ed elaborazione delle informazioni dai soggetti operanti nel settore della mobilità. L'osservatorio della mobilità provvede, inoltre, a individuazione dei modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale mediante l'uso di appropriati sistemi informatizzati, nonché a promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate, anche avvalendosi di istituti universitari o di altri soggetti specializzati nel settore.
- 4. L'osservatorio predispone rapporti periodici in cui vengono riportate le rappresentazioni aggiornate dello stato della mobilità della Regione e delle sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto nonché l'efficacia dei servizi offerti.
- 5. Le province, i comuni e gli affidatari dei servizi di trasporto locale sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste dall'osservatorio.
- 6. Le informazioni elaborate dall'osservatorio, al fine della verifica dell'attività di pianificazione, programmazione e amministrazione, sono sottoposte periodicamente all'attenzione di una apposita commissione, con funzione propositiva e consultiva, formata da:
- a) l'assessore regionale alle politiche della mobilità, con funzioni di presidente;
 - b) il dirigente la direzione regionale della viabilità e i trasporti;
- c) un rappresentante designato dell'Unione regionale province venete:
- d) un rappresentante designato dell'Associazione nazionale comuni italiani regionale;
- e) un rappresentante designato dai soggetti gestori dei servizi ferroviari regionali e locali;
- f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;
- g) un rappresentante della Confederazione italiana servizi pubblici e enti locali;
- h) un rappresentante dell'Associazione nazionale autolinee in concessione;
- i) un rappresentante designato dalle associazioni regionali degli utenti o consumatori;
- 1) un rappresentante designato dalle associazioni regionali dei portatori di handicap ed invalidi;
- m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli artigiani del settore maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.
- 7. La commissione di cui al comma 6 è insediata con decreto del presidente della giunta regionale, quando sono pervenute al medesimo la maggioranza delle designazioni di cui alle lettere da c) a m).
- 8. La commissione di cui al comma 6 dura in carica quanto la legislatura.

Art. 46.

Adeguamento del fondo di buonuscita

1. Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1977 per il personale dipendente dagli affidatari dei servizi di linea di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 1, derivanti dall'applicazione dell'accordo

nazionale intervenuto presso il Ministero del lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977. A tal fine, per ciascun agente, si considera a carico degli affidatari una somma pari a sei mensilità, calcolate in relazione alla qualifica e alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto ANAC, proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve trascorrere per il raggiungimento del limite massimo di età.

- 2. Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1980 per il personale dipendente da aziende esercenti autoservizi sostitutivi di filoferrotramvie. A tal fine è a carico delle aziende, per ciascun agente, una somma pari all'accantonamento riconosciuto in sede di erogazione delle sovvenzioni di esercizio a suo tempo concesse dalla Regione in conformità alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.
- 3. All'erogazione delle somme accantonate, si provvede con decreto del dirigente della struttura regionale competente, entro sei mesi dalla conferma della data di avvenuto collocamento a riposo del dipendente interessato.

Art. 47. Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo regionale trasporti, alimentato con le risorse finanziarie trasferite ai sensi degli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e con risorse proprie della Regione.
- 2. Il fondo regionale trasporti evidenzia separatamente, per ogni modalità di trasporto, le risorse destinate al finanziamento dei servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti.
- 3. Relativamente al finanziamento dei servizi, il fondo si articola nei seguenti capitoli di spesa concernenti:
- a) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi ferroviari di cui all'art. 28 della presente legge e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- b) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli articoli 20 e 32;
- c) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi lacuali di cui all'art. 29;
- d) interventi per far fronte al ripristino dei servizi di trasporto pubblico locale interrotti a causa di pubbliche calamità o a causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 35;
- e) interventi per l'adeguamento del fondo di buonuscita per i dipendenti da aziende di trasporto pubblico locale, di cui all'art. 46;
- f) interventi per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 49, comma 1;
- g) interventi per far fronte agli oneri sostenuti dagli enti locali a seguito della delega delle funzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.
- 4. Relativamente al finanziamento degli investimenti, il fondo si articola nei seguenti capitoli di spesa concernenti:
- a) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei servizi ferroviari;
- b) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli articoli 17 e 18;
- c) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile della rete dei servizi lacuali di cui all'art. 29;
- d) interventi per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici e lagunari ai sensi del titolo V della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54.
- 5. Per l'anno 1998 si fa fronte agli oneri di cui al comma 3, lettere d), e), f), utilizzando le somme già stanziate rispettivamente ai capitoli di spesa numeri 45740, 45760 e 45772.
- 6. Per gli oneri di cui alla lettera g) del comma 3 si fa riferimento, per le spese derivanti dalla delega di funzioni agli enti locali, alle somme già stanziate sul capitolo n. 4100 nonché alla partita n. 1 «Fondo regionale per le funzioni delegate» del fondo globale spese correnti (capitolo n. 80210), in ragione di L. 200.000.000.

- 7. Per gli oneri di cui al comma 4, lettera d) si fa riferimento alle somme già stanziate ai capitoli numeri 45775, 45777 e 45789.
- 8. Per gli esercizi successivi, la spesa occorrente per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio, fermo restando che il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, lettere a) e c) e al comma 4, lettere a) e c) è subordinato all'effettivo trasferimento delle risorse previste dagli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 48.

Interventi sostitutivi

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività delegate agli enti locali, in caso di mancato svolgimento delle stesse o in caso di mancato rispetto di termini stabiliti dalla presente legge, la giunta regionale provvede a diffidare l'ente delegato, fissando un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale nomina un commissario ad acta.

Art. 49.

Norme transitorie

- 1. Sino alla attivazione delle procedure di cui all'art. 32, l'assegnazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinata dal titolo III della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, con le modalità di cui al comma 2.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al comma 1 sono erogati in acconto con decreto del dirigente regionale della direzione viabilità e trasporti, in rate mensili anticipate.
- 3. Sino all'attivazione delle procedure di cui al capo IV, l'assegnazione dei contributi in conto investimenti è disciplinata dal titolo V della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54.
- 4. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del documento di indirizzi per la pianificazione del trasporto pubblico locale di cui all'art. 15, comma 4, la giunta regionale provvede alla individuazione delle unità di rete e dei relativi servizi minimi, d'intesa con gli enti locali interessati, tenuto conto delle percorrenze chilometriche approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. Qualora non venga raggiunta l'intesa, di cui al comma 4, la giunta regionale provvede all'individuazione con propria deliberazione.
- 6. Ai procedimenti amministrativi in corso si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 7. Sino all'entrata in vigore della nuova legge in materia di agevolazioni tariffarie si applica quanto disposto dai commi da 3 a 11 dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 19.

Art. 50.

Abrogazione di leggi

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 49, sono abrogate la legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge regionale 2 agosto 1994, n. 35.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 ottobre 1998

GALAN

98R0977

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1998, n. 26.

Interpretazione autentica e modifica della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 «Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero delle opere abusive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 20 novembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art 1

Interpretazione autentica della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52

1. Nella legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 ogni rinvio alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, è da intendersi riferito alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, che ha sostituito la legge regionale n. 40/1980.

Art 2

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52

- 1. L'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n, 52 è così sostituito:
- «Art. 1. (Oggetto). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in armonia con i principi previsti dagli articoli 29 e 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, nonché dall'art. 2, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52

- 1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:
- «I comuni adottano, con le modalità di cui al capo III del titolo IV della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, apposite varianti dei propri strumenti urbanistici generali per classificare aree del proprio territorio, interessate dalla presenza di insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993, con la destinazione di zona, indici e distanze corrispondenti agli stessi.».
- 2. L'ottavo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:
- «I termini previsti dall'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, sono ridotti della metà.».
- 3. Il nono comma dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:
- «La variante è approvata dalla giunta regionale, acquisito il parere del comitato tecnico regionale previsto al capo primo della legge regionale 1° settembre 1993, n. 47, entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, decorsi i quali si intende approvata.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 52

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 maggio 1985, n. 52 è così sostituito:

«Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata ed integrata dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, nonché dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 novembre 1998

GALAN

98R0978

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1998, n. 27.

Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 «Mercati alla produzione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 108 del 4 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 42

1. Alla lettera b) dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 42, come modificato dall'articolo unico della legge regionale 20 agosto 1987, n. 43, dopo le parole «enti pubblici» sono aggiunte le parole «nonché eventuali commissionari operanti nel mercato cui la gestione si riferisce».

La presente legge sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 30 novembre 1998

GALAN

99R0076

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1998, n. 28.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 4 dicembre 1998)

(Omissis).

99R0077

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1998, n. 29.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 4 dicembre 1998)

(Omissis).

99R0078

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1998, n. 30.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 4 dicembre 1998)

(Omissis).

99R0079

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1998, n. 33.

Interventi a favore della popolazione delle Regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto del settembre 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 9 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Contributo straordinario

- 1. La Regione Liguria concorre alle opere e alle iniziative a favore delle popolazioni delle Regioni Umbria e Marche colpite dal sisma del settembre 1997 con un proprio fondo di L. 500.000.000.
- 2. La somma di cui al comma 1 costituisce contributo straordinario ai fini di solidarietà nei confronti delle regioni Umbria e Marche, da destinare ad interventi atti all'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ivi residenti, eliminare situazioni di pericolo esistenti, nonché ripristinare le opere pubbliche e artistiche danneggiate o distrutte.

Art. 2.

Modalità di erogazione

- 1. Il contributo di cui all'art. 1 è trasserito, con deliberazione della giunta regionale, alle regioni Umbria e Marche in ragione del 50 per cento per ciascuna.
- 2. Il Servizio Protezione Civile della Regione Liguria provvede ad acquisire dalle regioni Umbria e Marche una relazione concernente l'utilizzo del contributo di cui all'art. I entro sei mesi dalla data della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 3.

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante la seguente variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998:
- a) prelevamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi concernenti spese correnti per funzioni normali»;
- b) istituzione del cap. 1884 «Contributo straordinario alle regioni Umbria e Marche per il sisma 1997» con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 4. Urgenza

- 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 novembre 1998

MORI

99R0023

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1998, n. 34.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 9 dicembre 1998)

(Omissis).

99R0024

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1998, n. 35.

Norme per lo svolgimento dell'attività venatoria nella stazione 1998/99 - Calendario venatorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 9 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Calendario venatorio

1. È approvato il calendario venatorio regionale per l'annata venatorio 1998/1999 che è riportato nell'allegato «A» della presente legge.

Art. 2. Urgenza

- 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 novembre 1998

MORI

(Omissis).

99R0025

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1998, n. 29.

Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 31 del 19 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, anche al fine della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse territoriali, considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione e il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori e vi provvede rispettandone i valori socioculturali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali.

Art. 2. Definizione

- 1. Si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali.
- Appartiene a questa categoria ogni altra struttura insediativa, anche extra urbana, che costituisca eredità significativa di storia locale, qualora il recupero rientri nelle finalità di cui all'articolo I della presente legge.

Art. 3.

Quadro degli interventi regionali

- 1. La Regione provvede.
- a) a istituire ed aggiornare il repertorio regionale dei centri storici contenente l'elenco degli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione:
- b) a predisporre ed attuare il programma pluriennale dei centri storici, strumento attuativo della programmazione di settore contenente il finanziamento degli strumenti comunali di intervento.

Art. 4

Strumenti comunali di intervento

- 1. Gli strumenti di intervento nelle zone classificate A nei comuni che, già provvisti di piani attuativi, siano inseriti nel repertorio regionale, sono:
- a) i programmi integrati dei centri storici; essi sono il principale strumento attraverso cui i comuni intervengono sul tessuto urbanistico ed edilizio da risanare, tutelare e valorizzare e sono realizzati mediante progetti unitari;
- b) interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi attraverso i piani del colore, dell'arredo urbano e dell'eliminazione delle barriere architettoniche; sono lo strumento alternativo per quei comuni che, in mancanza di programma integrato, intendano riqualificare e ammodernare le infrastrutture pubbliche e le urbanizzazioni primarie, con particolare riferimento ai problemi della mobilità e dei parcheggi, completando gli interventi di recupero primario già realizzati dai privati;
- c) interventi di recupero primario delle singole unità immobiliari; sono quegli interventi che, finalizzati al recupero delle parti comuni degli edifici privati, sono finanziati dal comune sulla base di trasferimenti di risorse da parte della Regione.

Art. 5.

Repertorio dei centri storici

- 1. È istituito il repertorio regionale dei centri storici con decreto dell'assessore regionale competente in materia urbanistica.
- 2. Il repertorio costituisce il quadro generale di riferimento per gli atti di programmazione regionale di settore. Esso contiene i comuni che sono caratterizzati dalla presenza di complessi edilizi e di zone edificate aventi carattere architettonico e urbanistico significativo per testimonianza storica, valore culturale e ambientale, connotazione tipologica o aggregazione e pertanto destinatari delle risorse regionali finalizzate al recupero urbanistico ed edilizio.
- 3. I comuni formulano, entro il 31 marzo di ogni anno, la richiesta di inserimento dei propri abitati nel repertorio, mediante delibera approvata dai consigli comunali. Tale delibera, corredata da adeguati allegati tecnici che documentino la sussistenza dei requisiti, è inviata all'assessore regionale dell'urbanistica che, previo accertamento della sussistenza degli stessi requisiti, ne dispone l'inserimento nel repertorio.
- 4. Il repertorio è tenuto presso l'assessorato regionale dell'urbanistica.
- 5. l requisiti per l'inserimento dei comuni nel repertorio sono costituiti dalla sussistenza di:
- a) un patrimonio edilizio-urbanistico consolidato e perimetrato in base al conronto tra i catasti storici antecedenti l'anno 1940 in cui sia riconoscibile allo stato attuale:
- un tessuto urbanistico connettivo, costituito da vie, piazze, spazi pubblici e isolati, sostanzialmente invariato;
- 2) un patrimonio edilizio prevalentemente formato da tipologie edilizie caratterizzanti l'insediamento storico;
- b) caratteristiche costruttive e tecnologiche prevalentemente omogenee;
 - c) elementi architettonici omogenei e diffusi;
- d) estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi, contenenti la perimetrazione dell'area urbana considerata.
- 6. In sede di prima applicazione sono inseriti nel repertorio i comuni che abbiano centri storici vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, i comuni che abbiano agglomerati urbani, già identificati come zone A dagli strumenti urbanistici vigenti, per i quali le amministrazioni comunali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino domanda di inserimento corredata da:
 - a) perimetrazione dell'area considerata;
- b) relazione sulle caratteristiche urbanistiche, tipologiche, storiche, culturali, sociali, economiche e sulle tecniche costruttive dell'area urbana considerata;
- c) estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi.

Art. 6.

Programmi pluriennali dei centri storici

- 1. L'assessorato dell'urbanistica, coerentemente con gli obbiettivi della programmazione generale, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento annuale del programma pluriennale dei centri storici. Esso costituisce il quadro di riferimento complessivo ed unitario degli interventi regionali di settore e contiene:
 - a) gli obbiettivi, i criteri e le priorità seguiti nella redazione;
- b) l'elenco dei programmi integrati dei centri storici e degli interventi di riqualificazioni che si intendono finanziare;
- c) il quadro generale delle risorse disponibili e le cadenze temporali degli strumenti di intervento di cui all'art. 7.
- 2. I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti annuali possono essere integrati con gli interventi previsti nei programmi di edilizia residenziale, sovvenzionata e agevolata, e di opere pubbliche predisposti dall'assessorato dei lavori pubblici, con i programmi dell'assessorato della pubblica istruzione riguardanti il patrimonio culturale e con altri interventi e programmi aventi finalità analoghe.
- 3. l programmi pluriennali dei .centri storici e i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta dell'assessore dell'urbanistica, e allegati al programma pluriennale regionale. Le risorse stanziate sono territorialmente ripartite sulla base delle percentuali fissate per le aree programma. In sede di prima applicazione il programma pluriennale è predisposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
- 4. Dopo l'approvazione del programma pluriennale dei centri storici, la Regione provvede all'effettiva erogazione dei contributi ai comuni. Gli interventi previsti devono essere iniziati, a pena di revoca del finanziamento, entro dodici mesi dai provvedimenti regionali di trasferimento dei fondi ai comuni.

Art. 7.

Criteri per la predisposizione del programma pluriennale dei centri storici

- 1. La Regione, ai fini dell'inserimento dei programmi integrati nel programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti criteri:
- a) valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento;
- b) interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili pubblici e privati;
- c) urgenza del recupero legata allo stato di. degrado degli immobili e al fabbisogno abitativo;
- d) ammontare delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi;
- e) qualità dei risultati rispetto ai costi, risparmio energetico, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani;
- f) soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi.
- 2. La Regione, ai fini dell'inserimento degli interventi di riqualificazione urbana nel programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti criteri:
- a) valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni;
- b) urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai nuclei familiari serviti;
- c) soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi;
- d) ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a disposizione dal comune, per la realizzazione degli interventi.

- 3. La Regione, ai fini dei trasferimenti ai comuni delle risorse per l'attribuzione dei contributi ai privati per la realizzazione degli interventi di recupero primario, applica i seguenti criteri di priorità:
- a) trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il programma integrato del centro storico;
- b) trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il piano degli interventi di riqualificazione urbana;
 - c) trasferimenti ai comuni privi di tali atti.

Art. 8.

Criteri di ripartizione

- 1. La Regione, ai fini del trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie per l'attuazione delle opere la cui realizzazione è prevista dagli strumenti comunali di intervento sui centri storici, applica i seguenti criteri di priorità:
- a) trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il programma integrato del centro storico;
- b) trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il piano degli interventi di riqualificazione urbana;
 - c) trasferimenti ai comuni privi di tali atti.
- 2. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche, previste dagli strumenti comunali di intervento sui centri storici, si applicano i seguenti criteri:
- a) finanziamento pari al 90% della spesa ammissibile per le opere previste dai programmi integrati dei centri storici;
- b) finanziamento pari al 60% della spesa ammissibile per le opere previste dagli interventi di riqualificazione urbana.

Art. 9.

Programmi integrati dei centri storici

- 1. I programmi integrati dei centri storici sono caratterizzati da:
- a) dimensione adeguata ad incidere sulla riorganizzazione urbanistica dei centri storici;
 - b) presenza di pluralità di funzioni;
- c) l'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione;
 - d) concorso di più operatori pubblici e privati;
 - e) pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private.
- 2. I programmi integrati, sia di iniziativa pubblica che privata, devono prevedere la destinazione a funzioni residenziali di una quota non inferiore al 60% del volume degli immobili interessati dal programma di recupero, e devono contenere:
 - a) la relazione illustrativa del programma;
 - b) il progetto operativo;
 - c) il quadro finanziario;
 - d) la normativa gestionale.
- 3. I comuni adottano, con deliberazione consiliare, i programmi integrati e li depositano, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno di affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni o opposizioni.
- 4. Il comune procedente, qualora debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazioni, indice, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato e integrato dall'art. 17 della legge 5 maggio 1997, n. 127, una conferenza di servizi.
- 5. I programmi integrati sono approvati dai consigli comunali e trasmessi all'assessorato dell'urbanistica entro il 31 marzo di ogni anno, per l'inserimento nel programma pluriennale dei centri storici al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in essi previsti.
- 6. L'assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni della presente legge, entro i successivi sessanta giorni, provvede all'inserimento dei programmi integrati nel programma pluriennale dei centri storici.

- 7. Qualora per la predisposizione dei programmi integrati sia necessaria l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi o di varianti, questi possono essere adottati e approvati dai consigli comunali contestualmente ai programmi, con le stesse procedure e modalità di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
- 8. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1º luglio 1991, n. 20, è abrogato.

Art. 10.

Progetto operativo del programma integrato

- 1. Il progetto operativo del programma integrato deve contenere:
 - a) estratto dello strumento urbanistico vigente;
 - b) elaborati di analisi conoscitiva con descrizione:
- 1) della consistenza, della destinazione d'uso, della proprietà e dello stato degli immobili;
- 2) del numero e della consistenza dei nuclei familiari interessati dal programma integrato e con l'indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo e della definitiva sistemazione;
 - c) dati storici e ambientali rilevanti ai fini dell'intervento;
- d) elaborati progettuali riferiti alla dimensione urbana interessata;
- e) dichiarazione irrevocabile di assenso dei proprietari relativa ai contenuti del programma, per gli immobili che non siano di proprietà comunale;
 - f) elenchi catastali degli immobili oggetto del programma;
- g) elaborato plani-volumetrico in scala non inferiore a 1:500 e progetto di massima in scala non inferiore a 1:200;
- h) indicazione dei pareri previsti, qualora gli interventi del programma integrato interessino immobili o aree sottoposti a vincoli;
- i) individuazione delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie, degli interventi di riqualificazione dei servizi delle aree verdi e delle aree pubbliche.

Art. 11.

Quadro finanziario del programma integrato

- 1. Il quadro finanziario del programma integrato deve indicare analiticamente:
- a) la capacità di investimento sia dei soggetti privati che dei soggetti pubblici;
- b) gli interventi da realizzare utilizzando le agevolazioni e le sovvenzioni pubbliche ordinarie e straordinarie disponibili per le concorrenti finalità;
- c) il quadro riassuntivo generale delle risorse preventivate per l'attuazione del programma integrato.

Art. 12.

Normativa gestionale del programma integrato

- 1. La normativa gestionale del programma integrato deve contenere:
- a) la disciplina dei rapporti tra i soggetti attuatori ed il comune e gli eventuali altri partecipanti al programma;
- b) l'indicazione delle necessarie convenzioni tra comune e soggetti attuatori;
- c) l'indicazione degli atti costitutivi di eventuali società a capitale misto pubblico e privato;
- d) l'indicazione delle soluzioni previste per la problematica connessa alla mobilità temporanea dei soggetti occupanti gli immobili interessati dagli interventi.
 - 2. I soggetti attuatori sono:
 - a) i comuni, gli IACP ed altri enti pubblici;
- b) cooperative di abitazione a proprietà individuale e proprietà indivisa e loro consorzi e cooperative di produzione e servizi;
 - c) imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi;
 - d) privati che intendono recuperare immobili di loro proprietà.

3. Le convenzioni, di cui alla lettera b) del comma 1, devono in ogni caso contenere le soluzioni dei problemi di cui alla lettera d) dello stesso comma.

Art. 13.

Interventi di riqualificazione urbana

- 1. Il piano degli interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi è adottato dal Comune con deliberazione consiliare. Esso è depositato, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno di affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni o opposizioni.
 - 2. Il piano deve contenere:
 - a) lo stralcio del piano attuativo vigente;
- b) la relazione tecnico-illustrativa nella quale siano evidenziati l'elenco puntuale delle opere previste, le proprietà interessate, gli immobili serviti, il numero degli abitanti insediati nelle zone da recuperare e il totale dei residenti;
 - c) il programma dettagliato di attuazione degli interventi;
 - d) lo schema plani-volumetrico su scala non inferiore a 1:500;
- e) il quadro finanziario con l'indicazione del cofinanziamento comunale e delibera d'impegno;
 - f) il piano della mobilità e dei parcheggi.
- 3. Il piano degli interventi di riqualificazione urbana è approvato dal consiglio comunale e trasmesso all'assessorato dell'urbanistica entro il 31 marzo di ogni anno per l'inserimento nel programma pluriennale dei centri storici al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in esso previsti.
- 4. L'assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni della presente legge, entro i successivi sessanta giorni, provvede all'inserimento del piano di riqualificazione nel programma pluriennale dei centri storici.

Art. 14.

Recupero primario degli edifici dei centri storici

- 1. Al fine del recupero primario del patrimonio edilizio dei centri storici, la Regione, in attuazione ed integrazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, concede contributi in conto capitale a favore di proprietari singoli (persone fisiche o giuridiche) o riuniti in consorzio, di cooperative edilizie, ai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra i primi e i secondi, eventualmente anche obbligatori, per incentivare gli interventi di recupero nei centri storici.
- 2. Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità dell'edificio per quanto riguarda le parti comuni. Esso interessa complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti, orizzontali e verticali, comprese le fondazioni, le scale, le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni.
- 3. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi di cui al presente articolo. I contributi a fondo perduto, finalizzati al recupero primario, sono concessi nel modo seguente:
- a) per il restauro dei prospetti, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva;
- b) per il restauro delle coperture e delle ricoperture esterne, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva;
- c) per il restauro o l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali, degli spazi collettivi e degli impianti, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva.
- 4. Le spese per il recupero primario devono risultare da relazione tecnica, da descrizione particolareggiata delle opere da eseguire e da computo metrico estimativo. I massimali di spesa per le singole categorie di opere sono determinati sulla base del prezziario regionale delle opere pubbliche.
- 5. Ai fini del collaudo finale da parte del comune, le spese effettuate sono rendicontate e documentate con contratto e relativa fattura quietanzata.

- 6. Le somme sono erogate, a favore dei soggetti attuatori, sulla base di uno schema-tipo approvato dall'assessore regionale dell'urbanistica. Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.
- 7. I contributi di cui al presénte articolo sono cumulabili con le provvidenze previste da leggi nazionali e dalle leggi regionali in materia di recupero secondario e di contenimento dei consumi energetici.
- 8. La concessione di contributi per il recupero primario degli edifici dei centri storici è destinata esclusivamente ai comuni beneficiari dei finanziamenti inseriti nell'annualità in corso del programma pluriennale dei centri storici.
- 9. La concessione dei contributi previsti dal presente articolo può essere subordinata, per gli immobili di particolare pregio artistico e storico che per originaria destinazione erano di uso o fruibilità pubblica, a vincoli di fruizione pubblica dell'immobile recuperato o di sue parti.

Art. 15.

Incentivi al recupero secondario

- 1. In deroga all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, che ha modificato la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), le limitazioni di reddito non si applicano per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero della prima abitazione sita nelle zone classificate A dei comuni ricompresi nel repertorio regionale dei centri storici.
- 2. I contributi in conto interesse previsti dalla normativa regionale in materia di sostegno all'artigianato, al commercio e al settore ricettivo, sono aumentati di un punto percentuale a favore degli esercizi e servizi situati nelle zone classificate A dei comuni ricompresi nel repertorio regionale dei centri storici, compatibilmente comunque con il rispetto dei massimali fissati dalla Unione europea.
- 3. Per l'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale e/o le amministrazioni comunali interessate possono stipulare convenzioni con gli istituti di credito abilitati per gli interventi previsti dagli articoli 9, 10, 14 e 15 della presente legge.

Art. 16.

Computo degli oneri di urbanizzazione

- 1. Ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per gli interventi da realizzarsi nelle zone classificate A dei comuni della Sardegna i volumi sono computati considerando come misure convenzionali:
 - a) per i muri perimetrali, lo spessore di cm 30;
 - b) per l'altezza, di m 3,00.

Art. 17.

Ammontare degli incentivi

1. Alla determinazione dell'ammontare complessivo degli incentivi previsti dalla presente legge si procederà nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Art. 18.

Stato di attuazione e monitoraggio

- 1. I comuni predispongono annualmente, anche al fine del monitoraggio della spesa da parte della Regione, lo stato di attuazione degli interventi sui centri storici, sulla base di schede-tipo predisposte dall'assessorato dell'urbanistica.
- 2. Gli stati di attuazione sono trasmessi entro il 31 marzo all'assessorato dell'urbanistica che provvede alla predisposizione di una relazione complessiva sullo stato di attuazione degli interventi sui centri storici, finanziati negli anni precedenti, e la allega all'aggiornamento dei programmi pluriennali dei centri storici.

Art. 19.

Laboratori per il recupero dei centri storici

1. I comuni inclusi nel repertorio regionale dei centri storici possono istituire il laboratorio per il recupero del centro storico, le cui funzioni sono stabilite dalle norme di attuazione degli strumenti attuativi della pianificazione comunale.

Art. 20.

Norma finanziaria

- 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 50.000.000.000 annui.
- 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

- 3. Agli interventi di cui all'art. 15, comma 2, si provvede con le disponibilità recate dai capitoli 07026-01, 07055 e 07021 del bilancio della Regione per gli anni 1998-1999-2000 e successivi, rispettivamente per gli interventi previsti dalle leggi regionali n. 51 del 1993, n. 35 del 1991 e n. 40 del 1993.
- 4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 04157 del bilancio della regione per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 ottobre 1998

PALOMBA

98R0952

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1998, n. 30.

Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 31 del 19 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Tutte le funzioni in materia di igiene e sanità publica, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici dei medici provinciali nonché quelle demandate ai comuni ed esercitate tramite le cessate unità sanitarie locali, fatta eccezione per quelle espressamente riservate allo Stato, alla regione, alla provincia e al sindaco quale autorità sanitaria locale, sono attribuite alle aziende U.S.L. istituite a norma della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, che le esercitano tramite i competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione. I relativi provvedimenti sono adottati dal direttore generale dell'azienda U.S.L. Il medico provinciale, indicato dalla vigente normativa quale componente di comitati, commissioni e organismi vari, è sotituito da un dirigente medico del dipartimento di prevenzione, designato dal direttore generale dell'azienda U.S.L.

- 2. Con provvedimento del direttore generale sono istituiti presso ciascuna azienda U.S.L. i seguenti organismi collegiali, già operanti presso gli uffici dei medici provinciali:
- a) collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni affidate o da affidare, di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
- b) commissione tecnica permanente gas tossici di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
- c) commissione per l'accertamento della idoneità al rilascio delle patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici di cui all'art. 32 del regio decreto n. 147 del 1927.
- 3. La giunta regionale con apposita deliberazione, tenendo conto della normativa statale e regionale sulla materia, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento di tali organismi collegiali.
- 4. Sino all'istituzione degli organismi collegiali di cui al comma 3, continuano ad operare gli organismi collegiali esistenti nella composizione e nell'ambito territoriale di competenza all'atto di entrata in vigore dalla presente legge.
- 5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli provinciali di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1961, n. 257. Le funzioni già esercitate da degli organismi sono svolte dai competenti servizi dei dipartimenti di prevenzione. delle aziende U.S.L. e dell'assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, secondo le rispettive competenze.
- 6. Il trasferimento delle funzioni disciplinato dal comma 1 dovrà essere attuato entro il termine massimo di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con effetto dalla data di tale trasferimento cesseranno gli uffici dei medici provinciali e gli atti e i documenti relativi alle funzioni trasferite, esistenti presso i predetti uffici, saranno consegnati alle aziende U.S.L. competenti per territorio, mediante elenchi descrittivi.
- 7. Il personale appartenente al ruolo unico dell'amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 51, in servizio presso gli uffici dei medici provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, può richiedere entro quindici giorni da tale data di essere trasferito nei ruoli del personale di uma delle aziende U.S.L. ubicate nel territorio provinciale di rispettiva competenza. Sulle domande decide, entro trenta giorni, la giunta regionale con propria deliberazione, valutate le esigenze dell'amministrazione ed acquisito l'assenso dell'azienda U.S.L. a cui il personale ha chiesto di essere assegnato.
- 8. Il personale indicato al comma 7, non trasferito alle aziende U.S.L., resta in servizio presso la sede centrale dell'assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale ovvero viene assegnato ad una struttura periferica dell'amministrazione regionale, preferibilmente ubicata nel territorio di competenza dei soppressi uffici del medico provinciale.
- 9. Tra le funzioni riservate, ai sensi del comma 1, alla Regione che le esercita attraverso l'assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale rientrano il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché la concessione dell'accreditamento di cui all'art. 2 del medesimo decreto, nei confronti delle strutture pubbliche e private.
- 10. La giunta regionale, con uno o più provvedimenti da adottare, su proposta dell'assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e dal capo III della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce:
- a) i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private operanti nel territorio regionale;
- b) le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e per la concessione dell'accreditamento;
- c) la costituzione, nell'ambito dell'assessorato dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, di un apposito nucleo di valutazione, composto da personale regionale, delle aziende sanitarie e, se necessario, anche da professionisti esterni al S.S.N., con la qualificazione sanitaria e tecnica necessaria e in numero adeguato per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente punto b).

- 11. Con l'emanazione della presente legge e dei provvedimenti attuativi indicati al comma 10, cessano di aver vigore gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
- 12. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini svolte dai servizi dei dipartimenti di prevenzione nell'interesse di terzi e su loro rtchiesta, sono determinate con decreto dell'assessore regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, su conforme deliberazione della giunta regionale. Dette tariffe sono aggiornate con cadenza annuale, sulla base dell'indice nazionale di variazione del valore della lira.
 - 13. L'art. 20 della legge regionale 8 luglio 1985, n. 15 è abrogato.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 13 ottobre 1998

PALOMBA

98R0953

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1998, n. 28.

Regolamento di esecuzione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, concernente i compensi da corrispondere ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici regionali per la partecipazione ad organismi collegiali.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 24 ottobre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993,

Visto il parere del consiglio di giustizia amministrativa 24 febbraio 1998, n. 54/98;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 161 del 2 giugno 1998;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le fattispecie per le quali va corrisposto un compenso, in aggiunta al normale trattamento economico, ai dipendenti dell'amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione, per la partecipazione ad organismi collegiali nella misura determinata con decreti del presidente della Regione, emanati ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono le seguenti, suddivise per i singoli rami di amministrazione:

A) Presidenza

- 1) Comitato tecnico scientifico della programmazione, ex art. 10, primo comma, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6: esperti in discipline attinenti alla programmazione economica;
- 2) Nucleo di valutazione dei progetti per la programmazione, ex art. 8, secondo comma, della legge 19 maggio 1988, n. 6: personale dell'amministrazione regionale che abbia particolare competenza ed esperienza professionale in materia economico-finanziaria e tecnica; | lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; ed ex

- 3) Nucleo di valutazione dei progetti di sviluppo dell'imprenditoria giovanile, ex art. 22, quarto comma, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25: dirigente regionale, con funzioni di segretario, qualora non sia incardinato e pertanto non presti istituzionalmente la propria attività lavorativa abituale presso l'ufficio della Presidenza (e sue direzioni) della Regione siciliana;
- 4) Comitato per le pensioni privilegiate da assegnare ai dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali, art. 1, secondo comma, della legge regionale 25 aprile 1969, n. 11: un funzionario appartenente ai ruoli della ex ragioneria generale della Regione siciliana, ora ai ruoli dell'Assessorato bilancio e finanze, designato dal presidente della Regione, con funzioni di segretario;
- 5) Comitato di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, ex art. 1, comma 7-bis, della legge 28 febbraio 1986, n. 44: rappresentanti dei lavoratori;
- 6) Comitato Stato-Regione per la definizione delle intese preliminari all'adozione del piano di ricostruzione di cui all'art. 2 della legge n. 433 del 31 dicembre 1991 (ricostruzione e rinascita delle zone colpite dai terremoti del dicembre 1990, Siracusa, Catania e Ragusa), ex art. 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433: rappresentanti dell'amministrazione regionale;
- Commissione permanente di collaudo per la fornitura oggetto d'acquisto da parte dell'Amministrazione regionale, ex art. 122 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed art. 41, commi primo e secondo, del decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1985: funzionari dell'amministrazione e/o esperti dipendenti dalla pubblica amministrazione;
- 8) Commissione regionale consultiva per il personale, ex art. 25, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41: quattro membri scelti dal presidente della Regione tra i funzionari regionali con qualifica non inferiore a dirigente od equiparati; due esperti in materia di personale scelti dal presidente della Regione;
- 9) Comitato per la predisposizione del programma assistenziale a favore del personale in servizio ed in quiescenza e loro familiari, ex art. 15, primo comma, rispettivamente lettere d) ed e), della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73: tre dipendenti regionali in servizio ed un dipendente in quiescenza, designati dal presidente della Regione e tre dipendenti regionali in servizio ed un dipendente in quiescenza, designati dalle tre maggiori confederazioni sindacali;
- 10) Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione, ex art. 3, primo comma, della legge regionale 10 agosto 1978, n 35: un dirigente dei ruoli dell'amministrazione regionale che la presiede, nominato dal presidente della Regione; ed ex art. 16, primo comma, come modificato con l'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: due esperti nominati dalla Regione in materia urbanistica ed edilizia e tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla Regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;
- 11) Commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, ex art. 43 dello statuto della Regione siciliana: due membri designati dalla Regione siciliana;
- 2) Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ex art. 31, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, così come modificato con art. 10, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46: cinque fra funzionari dell'amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
- B) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
- 1) Consiglio regionale dell'agricoltura, ex art. 38, secondo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13: persone di comprovata esperienza nella materia trattata, estranee al consiglio regionale dell'agricoltura, chiamati a farne parte, ed ex art. 39 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13; persone ritenute dal consiglio stesso particolarmente competenti nelle materie in esame, qualora sia richiesto dal consiglio che siano sentite;
- 2) Comitato regionale faunistico-venatorio, ex art. 12, ottavo comma, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33: esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, che possono essere invitati dal presidente alle riunioni del comitato;
- 3) Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, ex art. 2, secondo comma, rispettivamente lettere p) e t), della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26: un rappresentante regionale dell'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei

- art. 2, settimo comma, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26: un dirigente del ruolo amministrativo della Regione con funzioni di segretario, qualora non sia incardinato e pertanto non presti la propria abituale ordinaria attività lavorativa presso l'Assessorato regionale agricoltura e foreste;
- 4) Consiglio provinciale dell'agricoltura, ex art. 43, ultimo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13: esperti rappresentanti della pubblica amministrazione, di enti economici a partecipazione pubblica e di istituti ed enti di credito, invitati dal consiglio a partecipare alle sedute;
- 5) Consulta di studi e ricerche faunistico venatorie, ex art. 14, primo comma, della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37: 10 esperti particolarmente qualificati nei settori biologici, ecologici, faunistici, cinologici, ornitologici, balistici e venatori;
- 6) Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (presso ogni ripartizione faunistico-venatoria), ex art. 29, secondo comma, lettera b), della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33: sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'art. 28, terzo comma, citata legge regionale n. 33/1997, nominati dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
- 7) Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, ex art. 11, secondo comma, lettera f), della legge 3 maggio 1982, n. 203; due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni di proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari.
- C) Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
- 1) Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, ex art. 4, secondo comma, rispettivamente lettere c) ed f), della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80: nove membri eletti dall'assemblea regionale scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 della legge regionale n. 80/1977 e tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni:
- 2) Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ex art. 2, quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497: singoli esperti in materia mineraria aggregati di volta in volta dai presidenti delle commissioni.
- D) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
- 1) Commissione regionale per la cooperazione, ex art. 1, primo comma, punto 6), della legge regionale 30 giugno 1956, n. 42: due esperti in materia di cooperazione;
- 2) Consiglio regionale della pesca, ex art. 14, primo comma, rispettivamente lettere h), i) ed l), della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1: un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, scelti dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle associazioni stesse e tre rappresentanti delle maggiori associazioni delle cooperative, scelti dall'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su terne designate dalle associazioni stesse; ex art. 14, primo comma, lettera n), come modificato dall'art. 14 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25: sette esperti del settore della pesca, scelti dall'assessore; ex art. 7 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26; altro rappresentante sindacale;
- 3) Commissione regionale per l'artigianato, art. 17, secondo comma, lettera d), della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3: quattro esperti in materia di artigianato;
- 4) Comitato regionale tecnico per il credito alle imprese artigiane, ex art. 37, quarto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685: un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;
- 5) Comitato regionale per la programmazione e lo sviluppo della cooperazione, ex art. 2, terzo comma, lettera d), della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36: quattro esperti designati dagli organi regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- 6) Commissione regionale per il commercio, ex art. 4, primo comma, della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43: due rappresentanti delle camere di commercio della Regione designati dall'unione regio-

- nale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale e artigianale, tre esperti nelle materie dell'urbanistica, del turismo e del traffico, cinque esperti dei problemi della distribuzione;
- 7) Comitato regionale per il marchio di qualità, ex art. 4, primo comma, rispettivamente lettere h) ed i), della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14: un rappresentante dell'unione delle camere di commercio e tre esperti nel settore merceologico;
- 8) Commissione di coordinamento del SIREDI Sistema informatico reti distributive italiane, ex art. 16, primo comma, lettera c), della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34: due rappresentanti dell'unione regionale delle camere di commercio;
- 9) Commissione consultiva per il commercio, ex art. 3, primo comma, lettera d), della legge regionale 3 giugno 1950, n. 37: un rappresentante dell'unione delle camere di commercio, industria ed agricoltura.
- E) Assessorato regionale degli enti locali.
- 1) Commissione consultiva in materia di concessione di contributi agli enti locali territoriali, prevista dall'art. 1, primo comma, punto 2), della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56; tutti i componenti sino ad un massimo di tre membri, di cui all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56;
- 2) Comitato tecnico regionale per la polizia municipale, ex art. 12, secondo comma, lettera c), della legge regionale 1º agosto 1990, n. 17: quattro esperti in materia di polizia municipale;
- 3) Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali, ex art. 13, primo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22: due esperti in materia di servizi socio assistenziali, nominati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali e due esperti designati dall'unione nazionale enti di beneficienza ed assistenza; ex art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27: quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- 4) Commissione consultiva in materia di concessione di contributi per finalità assistenziali, prevista dall'art. 1, primo comma, punto 1), della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56: tutti i componenti sino ad un massimo di tre membri, di cui all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56.
- F) Assessorato regionale dell'industria.
- 1) Comitato consultivo per l'industria, ex art. 3, rispettivamente lettere d) ed f), della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36: un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria ed agricoltura e tre membri scelti tra studiosi e tecnici dell'industria siciliana, ex art. 5 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36: esperti tecnici che possono essere chiamati di volta in volta a partecipazione alle riunioni dal presidente del comitato;
- 2) Consiglio regionale delle miniere, ex decreto legislativo P.Reg. 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con modifiche con legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48, art. 3, primo comma; lettera a): il presidente; lettera b): un membro scelto tra le persone versate nelle discipline giuridiche designato dal presidente della sezione regionale consultiva del consiglio di giustizia amministrativa; lettera c) due membri scelti tra le persone versate nelle discipline geologiche e minerarie; lettera d), come sostituita con art. 1, legge regionale 16 marzo 1972, n. 9: quattro membri come ivi indicati in ordine alle rispettive rappresentanze lettera e): due membri in rappresentanza degli ingegneri e dei periti minerari designati dalle rispettive associazioni di categoria; lettera f): un membro designato dall'assessore alle finanze; ex decreto legislativo P.Reg. 15 ottobre 1947, n. 92, ratificato con modifiche con legge regionale n. 48/48, art. 4, primo comma: persone aventi specifica competenza su determinate questioni da trattare, che possono essere chiamate dal presidente a partecipare alle adunanze del consiglio;
- 3) Commissione consultiva regionale per la ristrutturazione e la disciplina della rete distributiva dei carburanti, ex art. 25, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97: esperti e tecnici, chiamati di volta in volta dal presidente a partecipare alle riunioni della commissione;
- 4) Commissione regionale per i materiali da cava, art. 2, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127: tre esperti nel settore eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno; un rappresentante del comitato regionale per la programmazione, designato dal medesimo nell'ambito degli esperti di cui all'art. 7, lettera a), della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresen-

tative, designate dall'assessore regionale per l'industria su terne proposte dalle rispettive associazioni regionali, un esperto in materie tecniche di settore, designato dall'assessore regionale per l'industria; ex art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24: due esperti scelti tra quelli designati dalle associazioni ambientaliste presenti nel Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

G) Assessorato regionale dei lavori pubblici.

- 1) Comitato tecnico amministrativo regionale per le opere pubbliche, istituito ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, art. 11, la cui composizione è regolata dalla legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni: esperti in materia non superiore a tre designati dall'assessore regionale per i lavori pubblici, che integrano il comitato in ogni altro caso in cui lo stesso debba esaminare progetti la cui valutazione richieda specifiche cognizioni tecniche e scientifiche, ex art. 29, terzo comma, della legge regionale n. 10/1993, inserito a modifica e integrazione, della legge regionale n. 19/1972 dopo il secondo comma dell'art. 1 della stessa legge regionale n. 19/1972;
- 2) Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, ex art. 20, terzo comma, punto 6) del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655: tre rappresentanti degli assegnatari designati per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro, dalle più rappresentative associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale; ex art. 20, ultimo comma, del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655: il segretario della commissione designato dal provveditore alle opere pubbliche;
- 3) Commissione regionale per l'esame dei ricorsi avverso la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi popolari da cedere in proprietà, ex art. 3, primo comma, punto 4), della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26: un ingegnere scelto in una terna designata dal consiglio provinciale dell'ordine degli ingegneri;
- 4) Commissione per la determinazione del valore venale del prezzo degli alloggi popolari, ex art. 2, terzo comma, punto 5), della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come sostituito con art. 2, legge regionale 12 maggio 1975, n. 21: un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale designato dalle stesse;
- 5) Commissione per la determinazione dei coefficienti di variazione delle percentuali di incidenza per la revisione dei prezzi e dell'elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della Regione; ex art. 5, primo comma, lettera i), della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22: tre rappresentanti in ragione di uno per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;
- 6) Commissioni provinciali per l'assegnazione di alloggi popolari ai lavoratori dipendenti, ex art. 18, quinto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15; lettera b): un rappresentante della Regione con qualifica non inferiore a dirigente con funzioni di vice presidente; lettera c): un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari, con funzioni di segretario; lettera d): tre rappresentanti dell'associazione inquilini e assegnatari che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; lettera e): quattro rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti, su designazione delle segreterie provinciali:
- 7) Commissioni assegnazioni alloggi popolari, ex art. 6, secondo comma, rispettivamente lettere d), e) ed f), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035: un funzionario della Regione designato dal presidente della giunta regionale, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale, designati dalle rispettive organizzazioni; ex art. 6, settimo comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; segretario scelto dalla commissione tra i dipendenti dell'I.A.C.P.;
- 8) Commissioni tecniche; ex art. 63, primo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865, presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari: due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi tecnici del ramo.
- H) Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
- 1) Commissione regionale per l'impiego, ex art. 3, quarto comma, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36: otto membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, consulente di parità di cui all'art. 9 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, nominato su designazione

- delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su proposta dei coordinamenti femminili delle medesime confederazioni;
- 2) Comitato tecnico per l'informatizzazione dei servizi dell'impiego, ex art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35: cinque esperti in informatica, dei quali due scelti tra i funzionari in servizio presso gli uffici centrali e periferici del medesimo assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione;
- 3) Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro, ex art. 13, settimo comma, della legge 21 settembre 1990, n. 36: cinque esperti nelle discipline statistiche, informatiche, economiche, sociologiche e nelle materie attinenti all'organizzazione del mercato del lavoro, scelti dall'assessore, sentita la commissione legislativa dell'assemblea regionale competente in materia di lavoro:
- 4) Commissione regionale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, ex art. 3, secondo comma, lettera h), della legge regionale 18 marzo 1977, n. 14: tre esperti in materia;
- 5) Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, ex art. 2 come modificato con articoli 1 e 3 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 primo comma, rispettivamente lettera d) ed l), della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;
- 6) Comitato direttivo della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, ex art. 4-bis aggiunto con art. 6, legge regionale 6 giugno 1984, n. 38 primo comma, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: due vicepresidenti della consulta e nove componenti eletti dalla consulta stessa nel proprio seno, qualora scelti nell'ambito delle lettera d) ed 1), dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
- 7) Commissione permanente sulla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati, ex art. 31, come modificato con articoli 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, terzo comma, lettera a), della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: tre esperti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale in regime internazionale;
- 8) Commissioni provinciali di conciliazione, ex art. 410, terzo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
- 9) Comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, ex art. 4-ter, aggiunto con art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55: sette membri, esperti in emigrazione ed immigrazione, dei quali quattro designati dalla consulta e tre scelti dell'assessore regionale per il lavoro, anche fra i componenti della consulta medesima;
- 10) Commissione regionale per i lavoratori a domicilio, ex art. 6, terzo comma, lettera c), della legge 18 dicembre 1973, n. 877: tre rappresentanti della Regione, eletti dal consiglio regionale con rappresentanza della minoranza;
- 11) Commissioni provinciali per l'impiego, ex art. 20, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56: sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative:
- 12) Commissioni zonali di conciliazione presso i comuni sedi di sezioni zonali, ex art. 410, quarto comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
- 13) Commissioni d'esami per la conduzione dei generatori di vapore, ex art. 29, primo comma, punto 3), del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824: un esperto in materia di impianti di generazione di vapore.
- I) Assessorato regionale della sanità.
- 1) Commissione consultiva per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e alla gestione delle case di cura private, ex art. 2, commi terzo e quarto, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, qualora tra i suoi componenti vi siano anche dipendenti regionali, nominati dall'assessore regionale per la sanità per comprovata e particolare esperienza professionale;

- 2) Commissioni paritetiche Regione Università di Palermo, Regione Università di Catania, Regione Università di Messina, e art. 39, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833: tre rappresentanti della Regione, in qualità di esperti;
- 3) Gruppo interdisciplinare, di cui all'allegato (art. 1) «Piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap per il periodo 1986/1988» della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, paragrafo iscrizione all'albo, capoverso 14: componenti indicati nel predetto paragrafo;
- 4) Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, ex legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, allegato, paragrafo «Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze settimo capoverso, lettera b): cinque esperti eletti dell'assemblea regionale siciliana;
- 5) Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio epidemiologico, ex art. 20, secondo comma, della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6: altri esperti chiamati a partecipare di volta in volta e scelti dal comitato;
- 6) Gruppo di consulenza, ex art. 5, primo comma, della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68: specialisti impegnati nei campi ivi indicati.
- L) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
- 1) Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, ex art. 3, secondo comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39: undici membri eletti dell'assemblea regionale, anche al di fuori dei componenti della stessa, con voto limitato ad uno, tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; ex art. 3, nono comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39: esperti particolarmente qualificati in materie giuridiche, o in altre discipline, in numero non superiore a due, chiamati dal presidente a partecipare alle sedute del comitato;
- 2) Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, ex art. 3, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito con art. 5 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 57: esperti particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno in numero non superiore a tre chiamati dal presidente a partecipare alle adunanze del consiglio;
- 3) Commissioni provinciali tutela e ambiente, ex art. 16, rispettivamente commi secondo e nono, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39: tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative ed un esperto nelle materie attribuite alle competenze della commissione, che può essere chiamato dal presidente a partecipare alle sedute.
- M) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
- 1) Comitato organizzatore Universiadi 1997, ex art. 4, terzo comma, della legge regionale 15 marzo 1991, n. 31, così come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, rispettivamente lettere h) ed i): due esperti, uno in materia di impianti sportivi ed uno in materia di attività sportive, nominati dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti d'intesa con il CUSI ed il CONI sulla base di terne rispettivamente pro-

poste dai due organismi anzidetti e due esperti, uno in materia di turismo e uno in materia di urbanistica, nominati dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti su rose di nomi proposte dalle università siciliane;

- 2) Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport, ex art. 3, primo comma, della legge regionale 26 aprile 1956, n. 30: presidente, scelto dall'assessore per il turismo, e un esperto, ai sensi dello stesso art. 3, primo comma, punto 20), della legge regionale n. 30/56, per ciascuna materia attinente al turismo, allo spettacolo ed allo sport;
- 3) Comitato centrale per le aziende idrotermominerali della Regione siciliana, ex art. 14, rispettivamente commi quinto e sesto, del D.L.P.Reg. 20 dicembre 1954, n. 12: medici aventi particolare competenza idrotermoterapica ed esperti in materia termalistica, mineraria, turistica ed ingegneristica, qualora invitati alle riunioni del comitato ed un funzionario dell'ufficio regionale del demanio, in qualità di segretario;
- 4) Comitato regionale per la programmazione sportiva, ex art. 5, primo comma, rispettivamente lettere a) e b), della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8: sei esperti eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato a quattro e tre rappresentanti designati dalle maggiori confederazioni sindacali;
- 5) Commissione consultiva regionale dello spettacolo, ex art. 25, così come sostituito con art. 1, decreto legislativo P.Reg. 12 marzo 1952, n. 9, primo comma, punto 7), del decreto legislativo P.Reg. 26 giugno 1950, n. 35: cinque esperti di cui uno designato dal presidente della Regione, uno dall'assessore per i lavori pubblici, uno dall'organizzazione sindacale degli ingegneri e uno dell'organizzazione sindacale degli architetti;
- 6) Comitato esecutivo per l'Universiade 1997, ex art. 2, secondo comma, lettera d), della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38: due esperti, rispettivamente in materia di mezzi di comunicazione e di legislazione pubblico-amministrativa.

Art. 2

1. Gli assessori regionali provvederanno all'esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 giugno 1998

DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 ottobre 1998 Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 394

98R0894

DOMENICO CORTESANI, direttore

Francesco Nocita, redattore
Alfonso Andriani, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

♦ CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI-DE LUCA Via A. Herio, 21

♦ L'AQUILA LIBRERIA LA LUNA Viale Persichetti, 9/A

◇ PESCARA LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA Corso V. Emanuele, 146 LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO

LIBRERIA DE LUCA Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA LIBRERIA MONTEMURRO Via delle Beccherie, 69

◆ POTENZA LIBRERIA PAGGI ROSA Via Pretoria

CALABRIA

♦ CATANZARO LIBRERIA NISTICÔ Via A. Daniele, 27

◇ COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A

♦ PALMI LIBRERIA IL TEMPERINO Via Roma, 31

♦ REGGIO CALABRIA LIBRERIA L'UFFICIO Via B. Buozzi, 23/A/B/C

♦ VIBO VALENTIA LIBRERIA AZZURRA Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

♦ ANGRI CARTOLIBRERIA AMATO Via dei Goti, 11

♦ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
VIA VASTO, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
VIA MATTEOTI, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
VIA G. NAPPI, 47
♦ BENEVENTO

♦ BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA

VIa F. Paga, 11

LIBRERIA MASONE

VIale Rettori, 71

♦ CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA

CASTELLAMMARE DISTABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO LIBRERIA GUIDA 3 Via Sogliuzzo NAPOLI

VIARCULI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
VIA CARAVITA, 30
LIBRERIA GUIDA 1
VIA PORTAIDA, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
VIAIE AUGUSTO, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
VIA MERIIANI, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
VIa Fava, 51;

◇ POLLA CARTOLIBRERIA GM VIa Crispi

♦ SALERNO LIBRERIA GUIDA Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
 LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Plazza Tribunali, 5/F
 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
VIa Castiglione, 1/C
 GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

♦ CARPI LIBRERIA BULGARELLI Corso S. Cabassi, 15

♦ CESENA LIBRERIA BETTINI Via Vescovado, 5

♦ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

♦ FORLÎ
LIBRERIA CAPPELLI
VIA LAZZARENO, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

→ MODENA

 LIBRERIA GOLIARDICA
 Via Berengario, 60
 → PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
VIA FARINI, 34/D

PIACENZA

PIACENZA NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via Quattro Novembre, 160

♦ REGGIO EMILIA LIBRERIA MODERNA Via Farini, 1/M

◇ RIMINI LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

♦ GORIZIA CARTOLIBRERIA ANTONINI VIa Mazzini, 16

♦ PORDENONE LIBRERIA MINERVA Piazzale XX Settembre, 22/A

♦ TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Plazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ UDINE LIBRERIA BENEDETTI VIa Mercatovecchio, 13 LIBRERIA TARANTOLA VIa Vittorio Veneto, 20

LAZIO

♦ FROSINONE LIBRERIA EDICOLA CARINCI Plazza Madonna della Neve, s.n.c.

♦ LATINA LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE Viale dello Statuto, 28-30

♦ RIETI LIBRERIA LA CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8

♦ ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
VIA S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
VIale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
VIa del Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
VIA San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

♦ SORA LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Abruzzo, 4

→ TIVOLI LIBRERIA MANNELLI Viale Mannelli, 10

◇ VITERBO LIBRERIA "AR" Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare LIBRERIA DE SANTIS Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

♦ CHIAVARI CARTOLERIA GIORGINI Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

♦ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
♦ IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

♦ BERGAMO LIBRERIA LORENZELLI Via G. D'Alzano, 5

♦ BRESCIA LIBRERIA QUERINIANA Via Trieste, 13

◇ BRESSO
 LIBRERIA CORRIDONI
 Via Corridoni, 11
 ◇ BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4

COMO
 LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
 Via Mentana, 15
 ◆ GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) LIBRERIA TOP OFFICE Via Torino, 8

◆ LECCO
 LIBRERIA PIROLA-DI LAZZARINI
 Corso Mart. Liberazione, 100/A
 ♦ LIPOMO

LA LIBRERIA S.a.s. Via Defendente, 32

♦ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE Galleria V. Emanuele II, 13-15

♦ MONZA LIBRERIA DELL'ARENGARIO Via Mapelli, 4

→ PAVIA

 LIBRERIA GALASSIA
 Corso Mazzini, 28
 → SONDRIO

SONDRIO

LIBRERIA MAC

Via Caimi, 14

VARESE
LIBRERIA PIROLA-DI MITRANO
VIA Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

♦ ANCONA

LIBRERIA FOGOLA Piazza Cavour, 4-5-6

♦ ASCOLI PICENO LIBRERIA PROSPERI Largo Crivelli, 8

♦ MACERATA LIBRERIA UNIVERSITARIA Via Don Minzoni, 6

♦ PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA Via Mameli, 34

♦ S. BENEDETTO DEL TRONTO LA BIBLIOFILA Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

♦ CAMPOBASSO

LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. Via Capriglione, 42-44 CENTRO LIBRARIO MOLISANO Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

CASA EDITRICE I.C.A.P. Via Vittorio Emanuele, 19

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI

Corso Roma, 122 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI Via Italia, 14

CASA EDITRICE ICAP Piazza dei Galimberti, 10

♦ NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32

♦ TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO Via Cavour, 17

♦ VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI

CARTOLIBRERIA COPPO Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

♦ ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART Corso V. Emanuele, 16

♦ BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO Via Arcidiacono Giovanni, 9 LIBRERIA PALOMAR Via P. Amedeo, 176/B LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI Via Sparano, 134 LIBRERIA FRATELLI LATERZA Via Crisanzio, 16

♦ BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO Corso Garibaldi, 38/A

♦ CERIGNOLA LIBRERIA VASCIAVEO Via Gubbio, 14

♦ FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 21

LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30 ♦ MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO Corso Manfredi, 126

♦ MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

♦ CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSÌ Corso V. Emanuele, 30-32

◇ ORISTANO LIBRERIA CANU

Corso Umberto I, 19

♦ SASSARI

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 11 LIBRERIA AKA Via Roma, 42

SICILIA

♦ ACIREALE

LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. Via Caronda, 8-10 CARTOLIBRERIA BONANNO Via Vittorio Emanuele, 194

 △ AGRIGENTO **TUTTO SHOPPING**

Via Panoramica dei Templi, 17

♦ CALTANISSETTA LIBRERIA SCIASCIA Corso Umberto I, 111

♦ CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA Via Q. Sella, 106-108

LIBRERIA LA PAGLIA Via Etnea, 393 LIBRERIA ESSEGICI Via F. Riso, 56 LIBRERIA RIOLO FRANCESCA Via Vittorio Emanuele, 137

LIBRERIA LA SENORITA Corso Italia, 132-134

♦ MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA Corso Cayour, 55

♦ PALERMO

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Via Ruggero Settimo, 37 LIBRERIA FORENSE Via Maqueda, 185 LIBRERIA S.F. FLACCOVIO Piazza V. E. Orlando, 15-19 LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M. Piazza S. G. Bosco, 3 LIBRERIA DARIO FLACCOVIO Viale Ausonia, 70 LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO Via Villaermosa, 28 LIBRERIA SCHOOL SERVICE Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA LIBRERIA DI LORENZO Via Roma, 259

♦ SIRACUSA

LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA Piazza Euripide, 22

♦ TRAPANI

LIBRERIA LO BUE Via Cascio Cortese, 8 LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA Corso Italia, 81

TOSCANA

♦ AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI Via Cavour, 42

♦ FIRENZE

LIBRERIA PIROLA «già Etruria» Via Cayour, 46/R LIBRERIA MARZOCCO Via de' Martelli, 22/R I IBRERIA ALFANI Via Alfani, 84-86/R

♦ GROSSETO NUOVA LIBRERIA Via Mille, 6/A

♦ LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA Corso Amedeo, 23-27 LIBRERIA IL PENTAFOGLIO Via Fiorenza, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI Via S. Paolino, 45-47 LIBRERIA SESTANTE Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO Via Europa, 19

O PISA

LIBRERIA VALLERINI Via dei Mille, 13

O PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI Via Macallè, 37

♦ PRATO LIBRERIA GORI

Via Ricasoli, 25 SIENA

LIBRERIA TICCI Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO LIBRERIA IL MAGGIOLINO Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

♦ TRENTO

LIBRERIA DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA

LIBRERIA LUNA

Via Gramsci, 41

♠ PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI Corso Vannucci, 82 LIBRERIA LA FONTANA Via Sicilia, 53 ♦ TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA . Corso Tacito, 29

VENETO

♦ BELLUNO

LIBRERIA CAMPDEL Piazza Martiri, 27/D

♦ CONEGLIANO LIBRERIA CANOVA

Via Cavour, 6/B **PADOVA**

LIBRERIA DIEGO VALERI Via Roma, 114 IL LIBRACCIO Via Portello, 42

◇ ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA Via Calmaggiore, 31 VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI EDITORIALI I.P.Z.S. S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

♦ VERONA

LIBRERIA L.E.G.I.S. Via Adigetto, 43 LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO Via G. Carducci, 44 LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE Via Costa, 5

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880 Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato In ROMA: piazza G. Verdi, 10;
 - presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 1999 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1º luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento al fascicoli della serie generale, inclusi tuttil supplementi ordinari: - annuale	Ogiii upo ui			omprende gu maior mensin		
Tipo A1 - Abbonamento al tascicoli della serie generate, inclusal i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti nori contenenti i provvedimenti non legistativi 416,000 Tipo A2 - Abbonamento al supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legistativi 415,000 Tipo A2 - Abbonamento al supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legistativi 415,000 Tipo B - Abbonamento al fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizi davanti alla Corte costituzionale: 410,000 - annuale 1 107,000 - ann	inclusi tutti i supplementi ordinari: - annuale			ciale destinata alle leggi ed al regolamenti regionali: - annuale		
Tipo A2 - Abbonamento al supplementi ordinari contenenti i provvedimenti in provvedimenti ordinari contenenti i provvedimenti in provvedimenti ordinari contenenti i provvedimenti in provvedim	generale, Inclusi I supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: - annuale			Tipo E - Abbonamento al fascicoli della serie speciale destinata al concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
serie generale, inclusi I supplementi ordinario contenenti I provvodimenti legislativi e non negislativi e non legislativi e non negislativi e n	Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con-		201.000	- semestrale	L.	145.000
Abbonamento annuale L 1.097.000 Tipo F1 - Abbonamento al fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizi davanti alia Corre L 70.000 Tipo F1 - Abbonamento al fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: L 273.000 - annuale - annuale L 273.000 - annuale	- annuale			serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed al fascicoli delle quattro serie		
- semestrale . L 70.000 generate inclusi I supplementi ordinari contennal I provedimenti legistaria della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: L 273.000 annuale . L 150.000 - annuale	destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte			- annuale		
- annuale	- semestrale Tipo C - Abbonamento al fascicoli della serie speciale			generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed al fascicoli delle quattro serie speciali		
Integrando con la somma di L 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si ricoverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materio 1999. Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie speciali i, il e ili, ogni 16 pagine o frazione L 1.500 Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione L 1.500 Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» Abbonamento annuale Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» Abbonamento annuale Cazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento semestrale L 474.000 Abbonamento semestrale L 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	- annuale			- annuale		
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, Il e III, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» L. 2.800 Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» Abbonamento annuale L. 162.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» Abbonamento annuale L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) L. 1.300.000 Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale (L. 1.500 Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) L. 4.000 N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale L. 474.000 Abbonamento semestrale L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550				•		
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, Il e III, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» L. 2.800 Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» Abbonamento annuale L. 162.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» Abbonamento annuale L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) L. 1.300.000 Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale (L. 1.500 Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) L. 4.000 N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale L. 474.000 Abbonamento semestrale L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550	Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie genera	ale			L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» L. 2.800 Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» Abbonamento annuale L. 162.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» Abbonamento annuale L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) L. 1.300.000 Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento semestrale L. 474.000 Abbonamento semestrale L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550						1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplemento straordinario «Boliettino delle estrazioni» Abbonamento annuale L. 162.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» Abbonamento annuale L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 8.000 Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serle generale - Supplementi ordinari - Serle speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) L. 1.300.000 Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . L. 1.500 Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) L. 4.000 N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento semestrale L. 474.000 Abbonamento semestrale L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.550						
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» Abbonamento annuale L. 162.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» Abbonamento annuale L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) L. 1.300.000 Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale (L. 1.500) Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) L. 4.000 N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale L. 474.000 Abbonamento semestrale L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.550						
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» Abbonamento annuale L. 162.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.500 Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» Abbonamento annuale L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Prezzo di vendita di un fascicolo separato L. 105.000 Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) L. 1.300.000 Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale (L. 1.500) Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) L. 4.000 N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale L. 474.000 Abbonamento semestrale L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.550						1.500
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 474.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550						
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serle generale - Supplementi ordinari - Serle speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L 1.500 283.000 283.000 283.000 283.000 283.000 283.000	Supplemento si	traord	linario «E	ollettino delle estrazioni»		
Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serle generale - Supplementi ordinari - Serle speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550 L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione						
Abbonamento annuale Prezzo di vendita di un fascicolo separato Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serle generale - Supplementi ordinari - Serle speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L 1.550						1.500
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serle generale - Supplementi ordinari - Serle speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 474.000 L. 283.000 L. 1.550						
Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serle generale - Supplementi ordinari - Serle speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L 1.550						
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) L. 4.000 N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550	Prezzo di vendita di un fascicolo separato	• • • • •			L.	8.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale L. 1.500 Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) L. 4.000 N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale L. 474.000 Abbonamento semestrale L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550						
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale Abbonamento semestrale Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 474.000 L. 1.550						
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%. PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale . L. 474.000 Abbonamento semestrale . L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.550						
Abbonamento annuale L. 474.000 Abbonamento semestrale L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550						7.000
Abbonamento annuale L. 474.000 Abbonamento semestrale L. 283.000 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.550	DAI	RTE C	ECONDA	- INSERZIONI		
Abbonamento semestrale				***************************************	L.	474.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione						
					delle	annate

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni	rivolgersi all'Istituto Poligrafico e	Zecca dello Stato - Piazza G. Verd	li, 10 - 00100 ROMA	
Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde	
© 06 85082149/85082221 © 06 85082150/85082276			167-864035	

* 4 1 1 1 3 0 0 1 5 0 9 9 *